



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'

SCHEMA DI BANDO DELLA RICERCA FINALIZZATA

Anno

esercizio finanziario

PREMESSA

Le disposizioni normative¹ individuano nella ricerca sanitaria uno degli strumenti utili all'attuazione degli obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale secondo le indicazioni fornite nel Programma nazionale della ricerca sanitaria.

Il Ministero della salute, visto il Programma nazionale della ricerca sanitaria 2017-2019, intende con il presente bando, invitare tutti gli operatori del Servizio sanitario nazionale alla presentazione di progetti di ricerca di durata triennale, che abbiano un esplicito orientamento applicativo e l'ambizione di fornire informazioni potenzialmente utili ad indirizzare le scelte del Servizio sanitario nazionale medesimo, dei pazienti e dei cittadini. Questa impostazione, se da una parte esclude dall'attenzione di questo bando progetti di ricerca di base², lascia invece spazio ad iniziative progettuali di ricerca biomedica innovativa, che vedano una fase di ricerca pre-clinica precedere coerentemente studi di applicazione di quanto prodotto, includendo, quindi, esplicitamente una verifica/validazione sul paziente di quanto identificato nella parte preclinica. A partire da queste premesse, i progetti presentati dovranno avere le seguenti finalità:

- a) sviluppare procedure altamente innovative e nuove conoscenze utili al miglioramento delle opportunità di prevenzione, diagnosi, trattamento, riabilitazione anche attraverso studi e sperimentazioni di carattere clinico (progetti finalizzati all'acquisizione di nuove conoscenze – “theory-enhancing” – biomedici);
- b) valutare la sicurezza, efficacia, costo-efficacia, di trattamenti/tecnologie/interventi sanitari per cui sussistano significativi margini di incertezza relativamente agli aspetti menzionati, anche con studi clinici di fase 3 e 4 (ricerca applicata – “change-promoting” – clinico-assistenziali);
- c) valutare i fattori professionali, organizzativi e di sistema che condizionano efficacia ed efficienza dei servizi sanitari e/o l'impatto sulla qualità di innovazioni cliniche, organizzative, gestionali e di finanziamento; sviluppo ed applicazione di metodologie e strumenti per migliorare la comunicazione con i cittadini ed i pazienti e promuoverne la

¹Articolo 12 bis, comma 3, del Decreto legislativo 502/1992, come rinnovellato dal Decreto legislativo 229/1999

²Programma nazionale della ricerca sanitaria 2017-2019 “La ricerca di base è prevalentemente di competenza del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) o di altri Enti di ricerca. I fondi del Ministero della salute derivano, infatti, dalle risorse che lo Stato alloca con l'obiettivo di migliorare e promuovere l'assistenza sanitaria dei propri cittadini. L'obiettivo del SSN è la promozione della salute e la cura alla persona. Per tale motivo la ricerca sanitaria traslazionale dovrà essere orientata alla produzione di conoscenza utile all'assistenza e pertanto qualsiasi progetto deve ipotizzare un'applicazione pratica sperimentale in tempi ragionevoli”.

partecipazione; studi finalizzati ad analizzare i bisogni assistenziali delle fasce sociali più deboli sotto il profilo sociale ed economico e le risposte assistenziali dei servizi (ricerca applicata – “change-promoting” – clinico-assistenziali);

- d) sviluppare studi rilevanti per la sicurezza alimentare e il benessere animale (ricerca applicata – “change-promoting o progetti finalizzati all’acquisizione di nuove conoscenze – “theory-enhancing”);
- e) sviluppare studi rilevanti sulle patologie di origine ambientale, sulla sicurezza negli ambienti di lavoro e sulle patologie occupazionali (ricerca applicata – “change-promoting o progetti finalizzati all’acquisizione di nuove conoscenze – “theory-enhancing”).

Delle risorse disponibili almeno il 50,00% è riservato ai progetti di ricerca “change-promoting”; le restanti risorse ai progetti di ricerca “theory-enhancing”.

Il Ministero della salute pubblica il presente bando sul proprio sito istituzionale nonché sul sito di presentazione delle proposte dei progetti di ricerca (<http://ricerca.cbim.it>). Su quest’ultimo sito sono rese disponibili anche le F.A.Q. relative alle richieste di chiarimenti formulate dai destinatari istituzionali di cui al citato decreto legislativo 502/92. Le F.A.Q. saranno inoltre inviate via WorkFlow della Ricerca ad ognuno dei suddetti destinatari istituzionali.

PARTE GENERALE

DEFINIZIONI

I termini sotto elencati contenuti nel presente bando hanno il significato di seguito loro attribuito:

Destinatario istituzionale è l’ente di cui al combinato disposto degli articoli 12 e 12-bis del decreto legislativo 502/92 e s.m.i. Pertanto, ai sensi dei suddetti articoli i destinatari istituzionali sono: le regioni e le province autonome, l’Istituto superiore di sanità (ISS), l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.n.a.s.), gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati (IRCCS), gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IIZZSS).

Principal Investigator è il ricercatore che - dopo essersi accreditato sul sistema di presentazione del progetto del Ministero della salute - presenta il progetto al destinatario istituzionale; è il responsabile della unità operativa 1.

Coordinatore di Programma di rete è il Principal Investigator del work package 1 del programma medesimo. E’ il responsabile della presentazione al Ministero della Salute del programma di rete e svolge le funzioni di capofila e di coordinatore dell’intero progetto.

Principal investigator di work package è il ricercatore che svolge le funzioni di responsabile di un work package del programma di rete.

Ricercatore collaboratore è il ricercatore elencato nelle sezioni del progetto “Investigators, Institution and Role in the Project” e “Biographical Sketch Contributors”. Rientrano tra i ricercatori collaboratori i responsabili delle eventuali unità operative 2 e 3 nei progetti delle sezioni A, B, C del presente bando; ogni ricercatore collaboratore deve necessariamente afferire ad una unità operativa di progetto.

coPI è il collaboratore, elencato tra i ricercatori collaboratori e appartenente allo stesso Ente del PI. Egli è titolato a proseguire le attività del progetto presso il Destinatario Istituzionale nel caso in cui il PI trasferisca il suo rapporto di lavoro presso altra Istituzione o perché non più in condizione di svolgere presso il destinatario istituzionale le attività di ricerca previste dal progetto.

Giovani ricercatori sono ricercatori che hanno meno di 40 anni alla data di scadenza del presente bando, e presentano i progetti attraverso singoli destinatari istituzionali (Legge Finanziaria 2007,

n. 296 del 27 dicembre 2006, pubblicata sulla GU n. 299 del 27/12/06 ,comma 814) nella sezione dedicata a tale categoria di ricercatori.

Gruppo di ricerca è costituito dal principal investigator e dai ricercatori collaboratori elencati nella sezione del progetto “Investigators, Institution and Role in the Project”.

Topics IRG/SS è la classificazione a 3 livelli dell’area di expertise del progetto di ricerca individuati dal principal investigator nella classificazione pubblicata dal Ministero della salute e reperibile sul sito web di presentazione dei progetti.

Peer Review è il processo di valutazione del progetto di ricerca effettuato da revisori qualificati nel medesimo settore del progetto (valutazione tra pari).

Comitato tecnico sanitario è un organo collegiale di cui al DPR 28 marzo 2013 n. 44, che ha sostituito la Commissione nazionale ricerca sanitaria prevista dall’articolo 2 comma 7 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266, nonché il Comitato di valutazione dei Giovani Ricercatori di cui alla Legge Finanziaria 2007, n. 296 del 27 dicembre 2006 e di cui all’art 5 del DPCM 27 luglio 2007, recante “Finanziamento dei progetti di ricerca sanitaria presentati da ricercatori di età inferiore ai 40 anni”. Nello specifico, le funzioni di cui sopra sono svolte dalle sezioni C e D di detto Comitato. Pertanto ogni riferimento nel testo del bando al Comitato tecnico sanitario deve intendersi riferito alle sezioni C e D di detto Comitato.

Istituzione finanziatrice per i programmi di rete è la Regione - o altro Ente o Istituzione - che mette a disposizione il finanziamento, nei termini stabiliti dal presente bando, per una o più delle aree tematiche indicate nel presente bando medesimo.

1. TIPOLOGIE PROGETTUALI

Per il presente bando sono previste le sottoelencate tipologie progettuali:

- a) **Progetti ordinari di ricerca finalizzata (RF):** sono progetti di ricerca non rientranti nelle successive tipologie. In essi può essere prevista la collaborazione con ricercatori di nazionalità italiana stabilmente residenti e operanti all’estero da almeno 3 anni ed iscritti all’AIRE (Anagrafe degli Italiani residenti all’estero) da almeno 3 anni. Solo in presenza di detto requisito, il ricercatore potrà partecipare, con funzione di collaboratore, come “ricercatore estero” per un massimo di due progetti riguardanti la presente tipologia. Per gli aspetti specifici, si rimanda alla sezione A del presente bando
- b) **Progetti cofinanziati (CO):** sono progetti di ricerca presentati da ricercatori cui è assicurato un finanziamento privato da aziende con attività in Italia al fine di garantire lo sviluppo di idee o prodotti il cui brevetto è in proprietà del ricercatore del servizio sanitario nazionale o della struttura del servizio sanitario nazionale presso cui opera o del destinatario istituzionale. I progetti cofinanziati possono anche riguardare idee o prodotti non ancora coperti da brevetto. Le aziende di cui sopra si impegnano a cofinanziare il progetto, con risorse in denaro, per una quota almeno pari al finanziamento richiesto al Ministero. La regolazione dei diritti generati dallo sviluppo del brevetto è lasciata all’accordo tra l’azienda cofinanziatrice ed il titolare della proprietà intellettuale. Per i progetti change-promoting è necessario acquisire il parere favorevole della Regione in cui verrà svolta l’attività. Per gli aspetti specifici si rimanda alla sezione B del presente bando.
- c) **Progetti ordinari presentati da giovani ricercatori (GR):** sono progetti di ricerca presentati da ricercatori con età inferiore ai 40 anni alla data di scadenza del presente bando. Per gli aspetti specifici si rimanda alla sezione C del presente bando.
- d) **Progetti “starting grant” (SG):** sono progetti di ricerca presentati da ricercatori con età

inferiore ai 33 anni alla data di scadenza del presente bando. Per gli aspetti specifici si rimanda alla sezione D del presente bando.

- e) **Programmi di rete (NET):** i programmi di rete hanno lo scopo di creare gruppi di ricerca e innovazione (partenariati) per lo sviluppo di studi altamente innovativi e caratterizzati dall'elevato impatto sul Servizio sanitario nazionale. Tali programmi sono finalizzati a soddisfare le esigenze di programmazione regionale e di sviluppo dei servizi per il miglioramento dell'assistenza e delle cure offerte. I programmi sono **svolti da consorzi di ricerca articolati in non meno di tre e non più di otto work packages e hanno come capofila un ente del Servizio sanitario nazionale, che svolge le funzioni di coordinamento.** Per gli aspetti specifici si rimanda alla sezione E del presente bando.

Per ciascuna delle sopraelencate tipologie progettuali possono essere presentati sia progetti theory-enhancing sia progetti change-promoting.

2. REQUISITI GENERALI DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA

Ogni ricercatore può partecipare, indipendentemente dalla tipologia progettuale, ad un solo progetto di ricerca, qualunque sia il ruolo rivestito: principal investigator, principal investigator di work package nei programmi di rete, coordinatore del programma di rete, ricercatore collaboratore. Il ricercatore italiano residente all'estero può partecipare ad un massimo di due progetti nella tipologia progetti ordinari di ricerca finalizzata.

I ricercatori - che risultano essere principal investigator di progetti di ricerca/programmi di rete finanziati nell'ambito degli ultimi due bandi di ricerca (anni.....) dal Ministero della salute - non possono presentare progetti in qualità di principal investigator, di principal investigator di work package e di principal investigator del work package 1; possono partecipare in qualità di ricercatori collaboratori.

I ricercatori devono presentare il progetto, redatto in lingua inglese, esclusivamente via web.

I ricercatori devono riportare nell' modello di presentazione progetto completo – allegato 1, sotto la voce “background”, una sintesi strutturata delle conoscenze disponibili, anche facendo riferimento, ove esistenti, i riferimenti a una o più revisioni sistematiche delle conoscenze disponibili, sull'oggetto della ricerca. Detta revisione deve utilizzare criteri definiti e riproducibili con valutazione critica dei lavori, e dovranno essere indicati i relativi riferimenti bibliografici oppure allegare al progetto copia della revisione sistematica.

Il principal investigator può presentare il progetto ad un solo destinatario istituzionale, che deve obbligatoriamente essere il destinatario istituzionale, oppure ad una struttura del S.S.N. afferente a detto destinatario istituzionale, presso la quale svolge la sua attività lavorativa.

3. RISORSE ECONOMICHE DISPONIBILI

Le risorse economiche complessive ammontano a € _____

Le risorse stanziare per il finanziamento di ciascuna delle tipologie progettuali sopra indicata sono le seguenti:

per i progetti giovani ricercatori € _____ di cui massimo € _____ destinati al finanziamento di progetti starting grant ;

per i programmi di rete: massimo € _____ ;

per i progetti cofinanziati: massimo € _____ ;

per i progetti ordinari di ricerca finalizzata €.....

In caso di mancato utilizzo, all'esito della graduatoria finale, delle risorse stanziare per le tipologie progettuali afferenti ai: programmi di rete ed ai progetti cofinanziati le rinvenienti somme saranno utilizzate per il finanziamento dei progetti di ricerca afferenti alla tipologia progettuale: progetti ordinari di ricerca finalizzata.

In caso di mancato utilizzo, all'esito della graduatoria finale, delle risorse stanziare per le tipologie progettuali afferenti ai progetti starting grant le rinvenienti somme saranno utilizzate per il finanziamento dei progetti di ricerca afferenti alla tipologia progettuale: progetti giovani ricercatori.

4. EROGAZIONE DEI FONDI

Nei limiti delle risorse economiche previste nel presente bando:

- 1) per ciò che concerne gli IRCCS, in qualità di destinatari istituzionali, si procede al finanziamento dei progetti di ricerca, collocatisi in posizione utile in graduatoria, a seguito della sottoscrizione di una specifica convenzione tra il Ministero della salute - Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità, Ufficio 3 -, il rappresentante legale del destinatario istituzionale e, per presa visione, il principal investigator.
- 2) per ciò che concerne tutti gli altri destinatari istituzionali, ossia le Regioni, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), gli Istituti zooprofilattici sperimentali (I.I.ZZ.SS.) si procede al finanziamento dei progetti di ricerca, collocatisi in posizione utile in graduatoria, a seguito della sottoscrizione di una specifica convenzione tra il Ministero della salute - Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità, Ufficio 4 - il rappresentante legale del destinatario istituzionale e, per presa visione, il principal investigator.

L'erogazione dei fondi per i progetti/programmi di rete avviene secondo il seguente schema:

massimo 50% al momento della comunicazione, da parte del destinatario istituzionale, dell'inizio dell'attività di ricerca e del codice unico del progetto;

massimo 30% dopo l'invio, al 18° mese dall'inizio delle attività progettuali, da parte del destinatario istituzionale della relazione intermedia e dopo la sua approvazione da parte del Ministero;

saldo, dopo l'invio, a conclusione della ricerca, da parte del destinatario istituzionale della relazione finale, della relativa rendicontazione economica e dopo la sua approvazione da parte del Ministero.

5. TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA

5.1 Progetti di ricerca cui alle sezioni A, B, C, D

La procedura si svolge in tre periodi distinti:

1. da.... a ore (15 giorni da giorno 1 a 15): accreditamento dei ricercatori al presente bando come principal investigator e come ricercatore collaboratore al sistema di presentazione delle domande;
2. da a ... ore (30 giorni da giorno 8 a 38): il ricercatore proponente deve provvedere alla stesura del progetto completo di ricerca in lingua inglese e all'invio al proprio destinatario istituzionale ("modello di presentazione progetto completo" – allegato 1);

3. da ... a ... ore (28 giorni da giorno 39 a 66): i destinatari istituzionali devono effettuare la validazione dei progetti secondo quanto previsto al punto 3 di ogni sezione specifica del presente bando e procedere all'invio dei progetti che intendono presentare al Ministero della salute.

5.2 Programmi di rete di cui alla sezione E

La procedura si svolge in quattro fasi distinte:

1. da.... aore..... (15 giorni da giorno 1 a 15) accreditamento dei ricercatori al presente bando come principal investigator di work package o come ricercatore collaboratore dell'intero programma al sistema di presentazione delle domande;
2. da a ... ore... (30 giorni da giorno 8 a 38) i ricercatori proponenti devono provvedere alla stesura in lingua inglese del programma completo e all'invio al Ministero della salute ("modello di presentazione progetto completo" - allegato1);
3. da ... a ... ore (7 giorni da giorno 39 a 45): comunicazione da parte del Ministero della salute alle istituzioni finanziatrici della lista dei work packages facenti parte del programma di rete ai fini dell'acquisizione della dichiarazione di eleggibilità prevista nella sezione E del presente bando;
4. da.... a... ore(10 giorni da giorno 46 a 55) le istituzioni finanziatrici dovranno dichiarare l'ammissibilità o meno al finanziamento dei work packages di propria competenza, come previsto nella sezione E del presente bando.

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono trattati per le finalità di gestione del presente bando e per la successiva eventuale attribuzione del finanziamento di ricerca. La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. I dati personali degli interessati saranno trattati nell'ambito della normale attività del Ministero della salute per adempiere specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi anche aziendali, ovvero dalla normativa comunitaria. Il Ministero della salute si impegna a garantire che i progetti presentati e non approvati e i relativi giudizi e valutazioni non siano divulgati e siano conservati in modo sicuro e non accessibile.

SEZIONE A
PROGETTI ORDINARI DI RICERCA FINALIZZATA (RF)

**A.1 CARATTERISTICHE, REQUISITI, MODALITÀ, PROCEDURE E
LIMITI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA**

A.1.1 Caratteristiche dei progetti

I progetti ordinari di ricerca finalizzata devono avere durata triennale, devono comprendere non più di tre (3) unità operative - di cui, al massimo, una sola non facente parte del servizio sanitario nazionale - devono prevedere una richiesta di finanziamento al Ministero della salute non inferiore a € 150.000,00 e non superiore a € 450.000,00 complessivi. E' altresì possibile prevedere la collaborazione con ricercatori di nazionalità italiana stabilmente residenti e operanti all'estero da almeno 3 anni e iscritti all'AIRE (registro degli italiani residenti all'estero) da almeno 3 anni.

Al fine di favorire la crescita del sistema di ricerca, assicurandone la competitività nel tempo, nei progetti della presente sezione A almeno uno dei ricercatori collaboratori deve essere un ricercatore con età inferiore ai 40 anni alla data di scadenza del presente bando. Detto ricercatore deve avere un rapporto di lavoro in essere alla data di scadenza del bando con l'Istituzione della unità operativa di progetto di cui fa parte, oppure deve essere vincitore o titolare di una borsa di studio attiva presso l'istituzione capofila o l'istituzione di una delle unità operative, alla data di presentazione della domanda.

A.1.2 Requisiti del principal investigator e del gruppo di ricerca

Il principal investigator di un progetto di ricerca della presente sezione A deve possedere al contempo:

- **per i progetti Theory enhancing** - un H-index di almeno 18 ed essere primo, ultimo autore o "corresponding author" in almeno 15 pubblicazioni indicizzate;
- **per i progetti Change promoting** - un H-index di almeno 10 ed essere primo, ultimo autore o "corresponding author" in almeno 8 pubblicazioni indicizzate.

Per la verifica del valore di H-Index dichiarato il Ministero farà riferimento a quanto riportato sulle due piattaforme Elsevier Scopus e Clarivate WeB of Science, utilizzando i codici AuthorID di Scopus, ORCID o ResearchId indicati dal ricercatore, considerando tra i due dati il valore più favorevole per il ricercatore. Le pubblicazioni in questione devono essere elencate nell'apposita sezione dedicata al principal investigator nel "modello di presentazione progetto completo"(allegato1).

Ogni ricercatore può presentare un solo progetto come principal investigator.

I ricercatori che risultano essere principal investigator di progetti di ricerca /programmi di rete finanziati nell'ambito degli ultimi due bandi di ricerca (anni.....) del Ministero della salute non possono presentare progetti come principal investigator; possono partecipare in qualità di ricercatori collaboratori.

I ricercatori devono presentare il progetto in lingua inglese esclusivamente via web.

Il principal investigator, alla data di pubblicazione del bando, deve svolgere la propria attività lavorativa presso un destinatario istituzionale oppure presso una struttura del S.S.N. per almeno 30 ore a settimana o per almeno 16 ore a settimana nel caso di universitari convenzionati e

collaboratori.

Il principal investigator può presentare il progetto ad un solo destinatario istituzionale, che deve obbligatoriamente essere il destinatario istituzionale presso il quale svolge la sua attività lavorativa oppure una struttura del S.S.R. afferente a detto destinatario istituzionale.

Il progetto deve essere svolto, per tutta la sua durata, presso il destinatario istituzionale di presentazione. E' pertanto necessario individuare, tra i ricercatori collaboratori, la figura di un coPI appartenente allo stesso Ente del principal investigator, che possa proseguire la ricerca nel caso in cui il principal investigator, nel corso delle attività di ricerca, trasferisca il suo rapporto di lavoro presso un altro destinatario istituzionale o presso altra Istituzione o Ente, oppure non sia in condizione di svolgere, presso il destinatario istituzionale di presentazione, le attività di ricerca.

Nel caso in cui il principal investigator abbia un rapporto di lavoro con l'Istituzione presso cui intende svolgere la ricerca che scade nei 36 mesi successivi alla data di scadenza per l'invio al Ministero del progetto, è necessario che la domanda sia accompagnata da apposita dichiarazione di impegno dell'Istituzione in cui è svolta la ricerca ad estendere, in caso di finanziamento del progetto, la durata del rapporto di lavoro fino alla conclusione del progetto stesso, oppure ad attivare un nuovo rapporto di lavoro, conformemente e compatibilmente con la normativa vigente in materia. L'attivazione del nuovo rapporto di lavoro non necessita di ulteriore selezione pubblica.

I ricercatori in posizione di quiescenza che abbiano già in essere un rapporto con il destinatario istituzionale ovvero con strutture del S.S.N., nel rispetto della normativa vigente, possono ricoprire il ruolo di principal investigator o di ricercatore collaboratore purché i costi del rapporto con il destinatario istituzionale e con le strutture del S.S.N. non vengano posti a carico del finanziamento ministeriale e/o regionale. Nel caso in cui un ricercatore del S.S.N. in posizione di quiescenza svolga funzioni di tutoraggio nel progetto, purché le relative attività siano chiaramente descritte nella specifica sezione del progetto medesimo, egli non potrà essere inserito tra i ricercatori collaboratori (principali) e potrà, invece, essere indicato tra i collaboratori secondari (sezione F dell'allegato 1) purché i costi del rapporto con il destinatario istituzionale e con le strutture del S.S.N. non vengano posti a carico del finanziamento ministeriale e/o regionale.

Se il principal investigator o ricercatore collaboratore di un progetto risultato vincitore dovesse andare in posizione di quiescenza durante il periodo di svolgimento del progetto e il destinatario istituzionale e le strutture del S.S.N. ritenessero di attivare un rapporto con detto principal investigator o ricercatore collaboratore i costi del rapporto con il destinatario istituzionale e con le strutture del S.S.N. non possono essere posti a carico del finanziamento ministeriale e/o regionale.

Per quanto riguarda il principal investigator ed i ricercatori collaboratori si specifica quanto segue:

1. i contratti di consulenza dei "consulenti" ed "esperti" devono avere necessariamente carattere assistenziale e/o di ricerca rivolto alle finalità del S.S.N.; è inoltre richiesto che l'orario dedicato al contratto da svolgere presso strutture del S.S.N. sia non inferiore all'orario previsto per i ricercatori universitari in convenzione (16 ore/settimana);
2. coerentemente con il punto precedente qualsiasi operatore convenzionato con il S.S.N. (con il destinatario istituzionale o con una sua altra struttura) o titolare di altre forme di lavoro parasubordinato previste dalle normative vigenti devono dedicare al S.S.N. un tempo (assistenziale e/o di ricerca) non inferiore 16 ore/settimana;
3. i borsisti possono partecipare, come collaboratori a [progetti di ricerca nella presente sezione A](#), solo se sussiste un rapporto convenzionale con una struttura del Servizio sanitario nazionale afferente al destinatario istituzionale;
4. i dottorandi di ricerca possono partecipare, come collaboratori a [progetti di ricerca nelle presente sezione A](#), se sussiste un rapporto convenzionale con una struttura del Servizio

sanitario nazionale afferente al destinatario istituzionale. Limitatamente all'area medica, in assenza di un rapporto convenzionale, i dottorandi possono partecipare a progetti di ricerca laddove documentino di essere impiegati, a seguito di formale domanda, nella attività clinico assistenziale;

5. i tirocinanti e gli specializzandi non possono presentare progetti nella presente sezione A in quanto carenti della qualifica di operatore del S.S.N.;
6. i ricercatori, che non abbiano già un contratto in essere con il destinatario istituzionale o con una struttura del S.S.N. alla data di pubblicazione del bando, non possono presentare progetti. Non è ritenuta valida la dichiarazione di impegno del destinatario istituzionale a formalizzare il contratto a seguito degli esiti della valutazione del bando.

A.1.3 Eleggibilità dei costi

1. Il costo totale eleggibile sui fondi ministeriali relativamente ai contratti di lavoro stipulati per lo svolgimento della ricerca (Researchers contracts) non deve essere superiore al 50,00% del finanziamento richiesto al Ministero della salute e non può comunque eccedere i 38.000,00 euro per ricercatore per anno. E' fatta salva la possibilità del destinatario istituzionale di erogare compensi superiori a quanto sopra indicato con proprie risorse e non a carico dei fondi ministeriali;
2. l'overheads³ massimo richiesto non deve superare il 10,00% del finanziamento complessivo richiesto al Ministero della salute. Tale limite percentuale è applicato individualmente ad

finanziamento ministeriale nel caso in cui sia prevista la partecipazione, nel gruppo di ricerca, di un ricercatore residente all'estero;

9. nel caso di una unità operativa non appartenente al Servizio sanitario nazionale (massimo una per progetto di ricerca), la quota di budget assegnabile a tale unità operativa non può superare il 20,00% della richiesta di fondi al Ministero della salute. Le strutture universitarie non operanti in aziende sanitarie o gli enti non afferenti al Servizio sanitario nazionale sono considerati, ai fini del presente bando, come unità operative esterne al Servizio sanitario nazionale;
10. la quota massima di fondi assegnabili a subcontratti non può eccedere il 10,00% del finanziamento previsto per ogni singola unità operativa e gli stessi non possono riguardare attività specifiche di ricerca ma unicamente svolgimento di servizi che non possono essere svolti dall'unità operativa. Tale evenienza dovrà essere chiaramente esplicitata nell'apposita sezione del progetto per consentirne l'eleggibilità dei costi;
11. nel caso di unità operative operanti presso Aziende ospedaliere universitarie non è ammesso il trasferimento di fondi dalla struttura del Servizio sanitario nazionale ai bilanci dell'Università.

A.1.4 Tutela brevettuale

In caso di ricerche il cui oggetto principale è coperto da tutela brevettuale, i destinatari istituzionali devono certificare la titolarità dei brevetti indicati. Sono ammessi a valutazione tutti i progetti per i quali il brevetto è:

- a. di un ente pubblico o di un destinatario istituzionale;
- b. di università italiane o università estere;
- c. di persona/e dipendente/i di un ente pubblico, se nella regolamentazione dell'ente di afferenza è prevista la possibilità di brevettare a titolo personale;
- d. anche parzialmente intestato a uno dei soggetti di cui alle lettere precedenti;
- e. decaduto;
- f. un software, o altro strumento di lavoro utilizzato ai fini dello svolgimento della ricerca ma non oggetto della ricerca stessa.

A.2. ACCREDITAMENTO DEI CANDIDATI RICERCATORI E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

L'accreditamento dei candidati ricercatori sia come principal investigator che come ricercatore collaboratore è preliminare alla presentazione del progetto, ed è consentito solo via web. A tal fine il ricercatore troverà una pagina web all'indirizzo <http://www.salute.gov.it> o all'indirizzo del Workflow della Ricerca <http://ricerca.cbim.it>, dove dovrà indicare le generalità e tutti i recapiti presso i quali potrà essere contattato, compreso un indirizzo e-mail.

Al fine di consentire la corretta gestione delle informazioni rese, ogni ricercatore accreditato riceverà via web uno specifico "codice di sicurezza". Tale codice dovrà essere utilizzato dal ricercatore nel caso in cui intenda svolgere la funzione di ricercatore collaboratore, trasferendolo, insieme al proprio codice fiscale, al principal investigator del progetto per la stesura dello stesso. Il trasferimento del codice di sicurezza ad un soggetto terzo è da intendersi come autorizzazione formale alla persona a cui è stato trasferito ad utilizzarlo per la stesura del progetto. L'errata indicazione nel form di presentazione del codice di sicurezza o qualora questo non coincida con il codice fiscale del ricercatore a cui tale codice risulta associato, determina l'esclusione del progetto dalle fasi di valutazione del presente bando.

I progetti di ricerca devono essere presentati in forma completa entro i termini indicati al punto 5.1 della parte generale del presente bando, utilizzando il “modello di presentazione progetto completo” - allegato 1 del presente bando.

Il ricercatore deve obbligatoriamente indicare nella domanda a pena di esclusione:

1. la struttura con cui ha un rapporto di lavoro/collaborazione al momento dell'accREDITamento;
2. la qualifica ricoperta e l'unità operativa in cui svolge le funzioni di operatore del S.S.N.;
3. la sezione del bando a cui intende partecipare;
4. l'area di afferenza: change-promoting o theory-enhancing;
5. il destinatario istituzionale per il quale lavora e presso il quale svolgerà la ricerca;
6. la parola chiave per consentire una rapida associazione revisore - tipologia progetto (topics IRG/SS);
7. i nominativi del gruppo di ricerca descritti sia come unità operative sia come “collaboratori”;
8. il budget completo e correttamente compilato in tutte le sue parti;
9. se il progetto ha per oggetto prodotti o idee già coperti da brevetto o comunque sui quali gravino diritti di un soggetto giuridico diverso dal destinatario istituzionale. In tal caso deve essere indicato il titolare di tale diritto e gli estremi del relativo brevetto.

La mancata o errata descrizione o selezione di una delle informazioni precedenti non potrà essere oggetto di richiesta di modifica dopo l'invio del progetto completo da parte del principal investigator al proprio destinatario istituzionale e comporterà l'esclusione del progetto dalla fase valutativa.

Fino e non oltre alla scadenza, fissata nel presente bando, per l'invio da parte del ricercatore proponente del progetto di ricerca in lingua inglese al proprio destinatario istituzionale è possibile per il ricercatore proponente modificare detto progetto, annullando l'invio al destinatario istituzionale attraverso l'apposita funzione del sistema di presentazione. In tal caso il progetto modificato potrà essere nuovamente inviato al destinatario istituzionale.

A.3 VALIDAZIONE DEI PROGETTI DA PARTE DEI DESTINATARI ISTITUZIONALI

Il destinatario istituzionale, attraverso il processo di validazione, fa proprio il progetto di ricerca in collaborazione con il principal investigator e attesta:

- che il progetto è coerente con la propria mission e/o programmazione sanitaria e/o ricerca regionale e con le finalità del presente bando;
- che il progetto ha una durata di 36 mesi;
- che il progetto prevede una richiesta di finanziamento al Ministero della salute non inferiore o non superiore a quella prevista nel presente bando;
- che il budget è conforme a quanto previsto al punto 1.3 “Eleggibilità dei costi” della presente sezione A;
- che la compilazione della modulistica relativa al progetto è completa in ogni sua parte;
- che il principal investigator svolge attività lavorativa nel S.S.N. per almeno 30 ore a settimana o 16 ore a settimana per universitari convenzionati e collaboratori, ed ha una

posizione lavorativa coerente con le condizioni di eleggibilità prima riportate;

- che sono documentati la titolarità e gli estremi dei brevetti indicati, limitatamente ai progetti il cui oggetto principale è coperto da tutela brevettuale;

- termine stabilito dal presente bando, attraverso l'uso delle apposite funzioni del sistema di presentazione;
3. per i quali non sono state completate tutte le fasi previste dalla procedura di presentazione;
 4. che risultano incompleti nella compilazione della modulistica del presente bando;
 5. per i quali non è stato utilizzato lo specifico form di presentazione messo a disposizione sul sito dedicato;
 6. sui quali, per un ricercatore collaboratore, è stato riportato un codice di sicurezza errato o che non coincide con il codice fiscale del ricercatore a cui tale codice risulta associato;
 7. in cui il principal investigator non ha i requisiti minimi di expertise indicati al punto 1.2 della presente sezione A;
 8. che sono in conflitto con le disposizioni relative alla "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" - Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) e al Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (c. d. "Regolamento generale di esenzione per categoria") sull'applicazione delle norme dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato;
 9. che non hanno documentazione idonea a dimostrare la titolarità dei brevetti ovvero non sono indicati gli estremi dei brevetti, limitatamente ai progetti il cui oggetto principale è coperto da tutela brevettuale;
 10. che hanno una durata prevista inferiore o superiore a 36 mesi;
 11. che hanno una richiesta economica inferiore o superiore a quella prevista al punto 1.1. della presente sezione A;
 12. il cui budget non è conforme a quanto previsto al punto 1.3 "Eleggibilità dei costi" della presente sezione A;
 13. in cui risulta che i ricercatori - sia in veste di principal investigator che di ricercatore collaboratore - hanno presentato più di una domanda nel presente bando;
 14. in cui risulta che il ricercatore italiano residente all'estero partecipi a più di due progetti nella presente sezione A, oppure risulti che il suddetto è iscritto all'AIRE da meno di tre anni";
 15. in cui risulta errato il codice fiscale del ricercatore sia esso principal investigator che ricercatore collaboratore;
 16. il cui principal investigator svolge attività lavorativa nel S.S.N. per meno di 30 ore a settimana o meno di 16 ore a settimana nel caso di universitari convenzionati e collaboratori, o abbia posizione lavorativa non coerente con le condizioni di eleggibilità previste nella presente sezione;
 17. i cui principal investigators hanno presentato progetti identici⁴ a quelli presentati da altri principal investigators, anche se presentati tramite differenti destinatari istituzionali o che sono sostanzialmente identici a progetti presentati nell'ambito del bando dell'anno precedente (esercizio finanziario.....) e risultati vincitori;

⁴**Progetti identici** : sono ritenuti progetti identici i progetti che abbiano identici gruppi di lavoro o sostanzialmente identici testi del progetto o paragrafi dello stesso, o identica metodologia descritta.

18. i cui ricercatori non hanno firmato espressamente la dichiarazione di accettazione del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196;
19. per i quali, in caso di richiesta di ulteriore documentazione da parte del Ministero, non è fornito riscontro dal destinatario istituzionale entro il termine di 30 giorni dalla data di detta richiesta, inoltrata via WorkFlow della Ricerca;
20. che hanno più di una unità operativa non afferente al S.S.N.;
21. che non hanno, in una unità operativa, almeno un ricercatore collaboratore con meno di 40 anni alla data di scadenza del presente bando;
22. che prevedono il superamento dei limiti percentuali di spesa previsti per le apposite voci eleggibili;
23. nei quali il principal investigator non ha al momento della data della pubblicazione del presente bando un rapporto di lavoro con l'Istituzione del destinatario istituzionale in cui il progetto deve essere svolto;
24. che, presentati da un principal investigator il cui rapporto di lavoro con l'Istituzione del destinatario istituzionale scade nei 36 mesi successivi alla data di scadenza per l'invio al Ministero del progetto, non sono accompagnati da apposita dichiarazione di impegno dell'Istituzione in cui è svolta la ricerca a estendere, in caso di finanziamento del progetto, la durata del rapporto di lavoro fino alla conclusione del progetto stesso, oppure ad attivare un nuovo rapporto di lavoro. La verifica di tale punto è demandata al destinatario istituzionale competente.

Il responsabile del procedimento, sentito il Comitato tecnico sanitario, dispone l'esclusione dei candidati e dei progetti in carenza anche di uno solo dei requisiti previsti nella presente sezione A. Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento delle procedure di valutazione, il responsabile del procedimento sentito il Comitato tecnico sanitario dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al presente bando.

A.5 PROCEDURA DI SELEZIONE PRELIMINARE DEI PROGETTI DI RICERCA

Tutti i progetti di ricerca, dopo la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal bando, saranno sottoposti ad una preliminare selezione attraverso la valutazione del curriculum vitae del principal investigator e del gruppo di ricerca, in base ai criteri sotto riportati.

A.5.1 Valutazione del curriculum vitae

La valutazione del curriculum vitae del principal investigator e del gruppo di ricerca non prende in considerazione le informazioni relative al ricercatore collaboratore, con età inferiore ai 40 anni alla data di scadenza del presente bando, facente parte del gruppo di ricerca medesimo.

Il ricercatore collaboratore, con età inferiore ai 40 anni è tenuto alla presentazione del proprio curriculum vitae come tutto il gruppo di ricerca.

Nel caso in cui nel gruppo di ricerca siano presenti due giovani ricercatori di età inferiore ai 40 anni alla data di scadenza del presente bando, il principal investigator dovrà indicare il nominativo di quello il cui curriculum non deve essere preso in considerazione.

Il curriculum vitae del principal investigator e del gruppo di ricerca, sarà valutato, nell'ambito di

ogni singola tipologia progettuale, tenendo conto, relativamente alla posizione in quartili nell'ambito dell'area di expertise (IRG) oggetto della ricerca, dei seguenti indici:

- A. H-index individuato, utilizzando i codici Scopus AuthorID, ORCID o ResearchID, riportati nei sistemi bibliometrici a disposizione del Ministero della salute nei siti SCOPUS e Web of Science, nell'area di expertise cumulativo del gruppo di ricerca normalizzato (media) sul numero dei componenti del gruppo di ricerca (principal investigator e ricercatori collaboratori). Tali dati faranno fede per il calcolo di cui al presente punto;
- B. Citation Index delle migliori 10 pubblicazioni nella tematica oggetto della ricerca del principal investigator;
- C. Citation Index delle migliori 10 pubblicazioni nella tematica oggetto della ricerca degli altri componenti del gruppo di ricerca;

Il Citation Index è individuato attraverso l'uso dei codici DOI e Pubmed ID, riportati nei sistemi bibliometrici a disposizione del Ministero della salute nei siti SCOPUS e Web of Science. Tali dati faranno fede per il calcolo di cui al presente punto.

Le risultanze della valutazione automatica dell'expertise del gruppo di ricerca sono utilizzate per la procedura di Triage⁵.

A.5.2 Triage

La procedura di triage prevede una selezione preliminare dei progetti fondata sui sotto indicati criteri.

I dati di cui al punto 5.1 della presente sezione A saranno normalizzati in base al quartile nell'area di expertise specifica (elenchi separati per ognuna delle diverse topics IRG) e per ciascuna voce saranno riportati per il quartile migliore 4 punti base, a scalare 4,3,2,1 punti base fino al quartile più basso. La somma dei risultati di tutti i punti base sarà posta in un'unica lista decrescente indipendente dal topic-IRG e sarà distribuita in decili che determinerà l'attribuzione dello score con 1 al decile migliore e 10 al decile peggiore.

I dati del Citation Index e dell'H-index devono essere quelli disponibili al momento della presentazione del progetto nei siti SCOPUS e/o Web of Science. Il principal investigator deve indicare la fonte delle informazioni relative al proprio H-index dichiarato, utilizzando i codici Scopus AuthorID, ORCID o ResearchID.

L'eventuale comunicazione di pubblicazioni non riferibili al gruppo di ricerca o non connesse alla tematica della ricerca e dati relativi all'H-index, che non risultano conformi a quanto reperibile su SCOPUS e/o Web of Science, non saranno presi in considerazione.

I progetti, che hanno ottenuto almeno un punteggio di 7 nella valutazione di cui sopra sono inviati ai referees per la successiva fase di peer review.

A.6 PROCEDURA DI VALUTAZIONE

L'esame dei progetti è svolto in modo da assicurare una netta separazione tra la fase amministrativa, la fase di valutazione e di audit.

A.6.1 Soggetti partecipanti alla valutazione

Il processo di valutazione si basa sull'azione coordinata dei sotto elencati soggetti:

⁵*Triage*: preselezione dei progetti attraverso procedure di comparazione secondo criteri precedentemente individuati

- a) gli uffici 3 e 4 della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità del Ministero della salute;
- b) i revisori (referees) internazionali per le voci di valutazione indicate al punto 6.2 della presente sezione A;
- c) un gruppo di supervisori (editors) indipendenti, individuati dal Ministero della salute, con il compito di verificare la coerenza delle valutazioni di peer review con le linee guida di valutazione e di segnalare eventuali anomalie al panel scientifico finale di valutazione;
- d) panel scientifico finale di valutazione specifico per la presente sezione A. E' costituito da 8 esperti di cui non più della metà residenti in Italia, nominati dal Ministero della salute, sentito il Comitato tecnico sanitario;
- e) due esperti indipendenti nominati dal Comitato tecnico sanitario con funzione di osservatori durante lo svolgimento del panel scientifico finale di valutazione e di relatori al Comitato tecnico sanitario sull'andamento dei lavori;
- f) il Comitato tecnico sanitario attraverso l'audit.

A.6.2 Criteri di valutazione per la revisione

Ciascun progetto, superata la fase di triage, è associato ai referees automaticamente attraverso le specifiche parole chiave (topics IRG/SS) ed è inviato a due revisori cosiddetti "Referees Internazionali" per la valutazione, secondo i criteri descritti nella seguente tabella.

CRITERI	SCORE
Referees Internazionali	
Rilevanza del problema/dei quesiti di ricerca affrontati e Originalità della proposta in relazione alle conoscenze disponibili.	1-9*
Validità scientifica e coerenza della metodologia con gli obiettivi proposti tenuto conto dei dati preliminari presentati e riferimenti bibliografici	1-9*
Chiarezza ed appropriatezza della strategia di sviluppo del progetto (dettagliata sui tre anni del progetto)	1-9*
Capacità del Gruppo di Ricerca di svolgere il progetto tenuto conto del relativo expertise dimostrato, delle strutture, facility e apparecchiature/risorse a disposizione per la ricerca	1-9*
Valutazione dei tempi di ricaduta finale sul paziente.	1-9*
Expertise nel settore del Principal Investigator e del Gruppo di Ricerca (ricercatori collaboratori)	1-10

(*)
Va
lor
e
ma
ssi
mo

=1; valore minimo = 9 . Sono ammessi punteggi in frazioni di 0,5 punti. Pertanto, il range di valutazione complessivo del progetto sarà compreso tra 6 (progetto migliore) e 55 (progetto peggiore).

A.6.3 Fasi del processo di valutazione

I revisori, dopo aver completato la fase di valutazione individuale e anonima, svolgono separatamente una fase di confronto così detta "face to face" (F2F) nel tentativo di giungere ad un accordo sulla valutazione del progetto. Qualora tale accordo sia raggiunto, il punteggio del F2F è considerato come valutazione definitiva della fase di peer review, per le successive attività del panel scientifico finale di valutazione.

Il panel scientifico finale può modificare la valutazione dei referees, che hanno raggiunto l'accordo, solo ove riscontri evidenti anomalie ed incongruenze, che dovranno essere adeguatamente motivate e verbalizzate.

Qualora, invece, i due referees non raggiungano l'accordo, nella fase del F2F, le valutazioni sono sottoposte al panel scientifico finale di valutazione, che opera collegialmente come "terzo revisore di arbitrato" assegnando il punteggio finale al progetto.

Al termine, il panel scientifico finale stila una lista unica delle valutazioni di merito dei progetti.

Nel caso in cui, in esito alla valutazione complessiva, progetti di ricerca conseguano il medesimo punteggio, per stabilirne l'ordine di collocazione nella soprarichiamata lista unica, il panel scientifico finale procede tenendo conto dello score conseguito dal singolo progetto in ognuna delle voci di seguito elencate e di cui alla tabella riportata al punto 6.2 della presente sezione A:

1. validità scientifica e coerenza della metodologia con gli obiettivi proposti tenuto conto dei dati preliminari presentati e riferimenti bibliografici;
2. rilevanza del problema/dei quesiti di ricerca affrontati e originalità della proposta in relazione alle conoscenze disponibili;
3. chiarezza ed appropriatezza della strategia di sviluppo del progetto (dettagliata sui tre anni del progetto);
4. valutazione dei tempi di ricaduta finale sul paziente.

Fermo restando quanto sopra, al fine di favorire lo sviluppo e la crescita del sistema ricerca, in caso di ulteriori pari merito, a seguito del processo di cui sopra, sarà data preferenza a quei progetti in cui almeno un'unità operativa insiste in una Regione diversa da quella in cui opera il principal investigator

In esito a tale processo di revisione, il panel scientifico finale procede con la stesura di una nuova lista unica.

L'attività del panel scientifico finale di valutazione è supervisionata da almeno uno dei due osservatori indipendenti individuati dal Comitato tecnico sanitario. Inoltre, il panel scientifico finale di valutazione è supportato, nelle proprie attività, dagli editors, i quali, durante la fase di revisione possono accedere, in visione anonima, ai giudizi espressi dai revisori e alla visione del "core project"- reso anonimo in ordine alle informazioni relative all'intero gruppo di ricerca - al fine di verificare, in corso di formazione del giudizio e sempre in modo anonimo, la qualità, la correttezza e l'eshaustività delle revisioni espresse dai referees.

Ogni editor può esaminare una sola revisione per un singolo progetto. Gli editors possono segnalare sul sistema informatico messo a disposizione eventuali possibili anomalie riscontrate rispetto alle linee guida di valutazione nel processo di valutazione medesimo. Gli editors non possono esprimere alcun giudizio sul progetto ma possono segnalare le incongruità del giudizio dei revisori. Le segnalazioni di anomalie sono comunicate al panel scientifico finale per le valutazioni successive.

L'intera procedura è monitorata dai competenti Uffici 3 e 4 della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità del Ministero della salute, che segnalano al Comitato tecnico sanitario ogni anomalia.

Di ogni riunione del panel scientifico finale di valutazione è redatto apposito verbale ove è riportata qualsiasi determinazione che abbia apportato modifiche, ancorché parziali, al punteggio, a suo tempo espresso dai referees. I verbali di cui trattasi sono inviati al Comitato tecnico sanitario per la fase di audit e resi pubblici sul sito del Ministero della salute, contestualmente alla pubblicazione della graduatoria finale.

A.6.4 Comitato tecnico sanitario

L'audit del Comitato tecnico sanitario consiste nella verifica:

1. dei verbali concernenti le riunioni del panel scientifico finale di valutazione e la graduatoria da esso stilata;
2. dell'aderenza dei progetti finanziabili alle macro-aree definite nel presente bando.
3. del rispetto delle procedure, finalizzate a garantire una valutazione oggettiva;
4. dell'assenza di conflitti d'interesse.

All'esito della fase di audit, il Comitato tecnico sanitario stila una graduatoria unica per la presente sezione A.

Il Comitato tecnico sanitario approva l'attribuzione del finanziamento, fino all'esaurimento del fondo disponibile tenuto conto del rispetto della ripartizione dei progetti selezionati alle due sopraindicate macro-aree.

SEZIONE B
PROGETTI COFINANZIATI (CO)

**B.1 CARATTERISTICHE, REQUISITI, MODALITÀ, PROCEDURE E
LIMITI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA**

B.1.1 Caratteristiche dei progetti cofinanziati

Sono progetti di ricerca presentati da ricercatori cui è assicurato un finanziamento privato da aziende con attività in Italia al fine di garantire lo sviluppo di idee o prodotti il cui brevetto è in proprietà del ricercatore del servizio sanitario nazionale o della struttura del servizio sanitario nazionale presso cui opera o del destinatario istituzionale. I progetti cofinanziati possono anche riguardare idee o prodotti non ancora coperti da brevetto. Le aziende di cui sopra si impegnano a cofinanziare il progetto, con risorse in denaro, per una quota almeno pari al finanziamento richiesto al Ministero. La regolazione dei diritti generati dallo sviluppo del brevetto è lasciata all'accordo tra l'azienda cofinanziatrice ed il titolare della proprietà intellettuale. Per i progetti change-promoting è necessario acquisire il parere favorevole della Regione dove verrà svolta l'attività. Sarà titolo preferenziale la presenza di un eventuale cofinanziamento regionale.

I progetti devono avere durata triennale, devono comprendere non più di tre (3) unità operative - di cui, al massimo, una sola non facente parte del Servizio sanitario nazionale - devono prevedere una richiesta di finanziamento al Ministero della salute pari a €.....

Al fine di favorire la crescita del sistema di ricerca, assicurandone la competitività nel tempo, nei progetti della presente sezione B almeno uno dei ricercatori collaboratori deve essere un ricercatore con età inferiore ai 40 anni alla data di scadenza del presente bando. Si precisa che il ricercatore con età inferiore ai 40 anni deve avere un rapporto di lavoro in essere alla data di scadenza del bando con l'Istituzione della unità operativa di progetto di cui fa parte, oppure deve essere vincitore o titolare di una borsa di studio attiva presso l'istituzione capofila o l'istituzione di una delle unità operative, alla data di presentazione della domanda.

B.1.2 Requisiti del principal investigator e del gruppo di ricerca

Il principal investigator di un progetto di ricerca della presente sezione B deve possedere al contempo:

- **per i progetti Theory enhancing** - un H-index di almeno 18 ed essere primo, ultimo autore o “corresponding author” in almeno 15 pubblicazioni indicizzate;
- **per i progetti Change promoting** - un H-index di almeno 10 ed essere primo, ultimo autore o “corresponding author” in almeno 8 pubblicazioni indicizzate.

Per la verifica del valore di H-Index dichiarato il Ministero farà riferimento a quanto riportato sulle due piattaforme Elsevier Scopus e Clarivate WeB of Science utilizzando i codici AuthorID di Scopus, ORCID o ResearchId indicati dal ricercatore, considerando tra i due dati il valore più favorevole per il ricercatore. La pubblicazioni in questione devono essere elencate nell'apposita sezione dedicata al principal investigator nel “modello di presentazione progetto completo” - allegato1.

Ogni ricercatore può presentare un solo progetto come principal investigator.

I ricercatori che risultano essere principal investigator di progetti di ricerca /programmi di rete finanziati nell'ambito degli ultimi due bandi di ricerca (anni) del Ministero della salute non possono presentare progetti come principal investigator; possono partecipare in qualità di

ricercatori collaboratori.

I ricercatori devono presentare il progetto in lingua inglese esclusivamente via web.

Il principal investigator, alla data di pubblicazione del bando, deve svolgere la propria attività lavorativa presso un destinatario istituzionale oppure presso una struttura del S.S.N. per almeno 30 ore a settimana o per almeno 16 ore a settimana nel caso di universitari convenzionati e collaboratori.

Il principal investigator può presentare il progetto ad un solo destinatario istituzionale che deve obbligatoriamente essere il destinatario istituzionale presso il quale svolge la sua attività lavorativa oppure una struttura del S.S.N. afferente a detto destinatario istituzionale.

Il progetto deve essere svolto, per tutta la sua durata, presso il destinatario istituzionale di presentazione. E' pertanto necessario individuare, tra i ricercatori collaboratori, la figura di un coPI, appartenente allo stesso ente del principal investigator, che possa proseguire la ricerca nel caso in cui il principal investigator, nel corso delle attività di ricerca, trasferisca il suo rapporto di lavoro presso un altro destinatario istituzionale o presso altra Istituzione o Ente, ovverosia non sia in condizione di svolgere, presso il destinatario istituzionale di presentazione, le attività di ricerca.

Nel caso in cui il principal investigator abbia un rapporto di lavoro con l'Istituzione presso cui intende svolgere la ricerca che scade nei 36 mesi successivi alla data di scadenza per l'invio al Ministero del progetto, è necessario che la domanda sia accompagnata da apposita dichiarazione di impegno dell'Istituzione in cui è svolta la ricerca ad estendere, in caso di finanziamento del progetto, la durata del rapporto di lavoro fino alla conclusione del progetto stesso, ovvero ad attivare un nuovo rapporto di lavoro, conformemente e compatibilmente con la normativa vigente in materia. L'attivazione del nuovo rapporto di lavoro non necessita di ulteriore selezione pubblica

I ricercatori in posizione di quiescenza che abbiano già in essere un rapporto con il destinatario istituzionale ovvero con strutture del S.S.N., nel rispetto della normativa vigente, possono ricoprire il ruolo di principal investigator o di ricercatore collaboratore purché i costi del rapporto con il destinatario istituzionale e con le strutture del S.S.N. non vengano posti a carico del finanziamento ministeriale e/o regionale. Nel caso in cui un ricercatore del S.S.N. in posizione di quiescenza svolga funzioni di tutoraggio nel progetto, purché le relative attività siano chiaramente descritte nella specifica sezione del progetto medesimo, egli non potrà essere inserito tra i ricercatori collaboratori (principali) e potrà, invece, essere indicato tra i collaboratori secondari (sezione F dell'allegato 1) purché i costi del rapporto con il destinatario istituzionale e con le strutture del S.S.N. non vengano posti a carico del finanziamento ministeriale e/o regionale.

Se il principal investigator o ricercatore collaboratore di un progetto risultato vincitore dovesse andare in posizione di quiescenza durante il periodo di svolgimento del progetto e il destinatario istituzionale e le strutture del S.S.N. ritenessero di attivare un rapporto con detto principal investigator o ricercatore collaboratore i costi del rapporto con il destinatario istituzionale e con le strutture del S.S.N. non possono essere posti a carico del finanziamento ministeriale e/o regionale.

Per quanto riguarda il principal investigator ed i ricercatori collaboratori si specifica quanto segue:

1. i contratti di consulenza dei "consulenti" ed "esperti" devono avere necessariamente carattere assistenziale e/o di ricerca rivolto alle finalità del S.S.N.; è inoltre richiesto che l'orario dedicato al contratto da svolgere presso strutture del S.S.N. sia non inferiore all'orario previsto per i ricercatori universitari in convenzione (16 ore/settimana);
2. coerentemente con il punto precedente qualsiasi operatore convenzionato con il S.S.N. (con il destinatario istituzionale o con una sua altra struttura) o titolare di altre forme di lavoro parasubordinato previste dalle normative vigenti devono dedicare al S.S.N. un tempo (assistenziale e/o di ricerca) non inferiore 16 ore/settimana;

3. i borsisti possono partecipare, come collaboratori a progetti di ricerca nelle presente sezione B, solo se sussiste un rapporto convenzionale con una struttura del Servizio sanitario nazionale afferente al destinatario istituzionale;
4. i dottorandi di ricerca possono partecipare, come collaboratori a progetti di ricerca nelle presente sezione B, se sussiste un rapporto convenzionale con una struttura del Servizio sanitario nazionale afferente al destinatario istituzionale. Limitatamente all'area medica, in assenza di un rapporto convenzionale, i dottorandi possono partecipare a progetti di ricerca laddove documentino di essere impiegati, a seguito di formale domanda, nella attività clinico assistenziale;
5. i tirocinanti e gli specializzandi non possono presentare progetti nella presente sezione B in quanto carenti della qualifica di operatore del S.S.N.;
6. i ricercatori, che non abbiano già un contratto in essere con il destinatario istituzionale o con una struttura del S.S.N. alla data di pubblicazione del bando, non possono presentare progetti. Non è ritenuta valida la dichiarazione di impegno del destinatario istituzionale a formalizzare il contratto a seguito degli esiti della valutazione del bando.

B.1.3 Eleggibilità dei costi

1. Il costo totale eleggibile sui fondi ministeriali relativamente ai contratti di lavoro stipulati per lo svolgimento della ricerca (Researchers contracts) non deve essere superiore al 50,00% del finanziamento richiesto a questo Ministero e non può comunque eccedere i 38.000,00 euro per ricercatore per anno. E' fatta salva la possibilità del destinatario istituzionale di erogare compensi superiori a quanto sopra indicato con proprie risorse e non a carico dei fondi ministeriali;
2. l'overhead⁶ massimo richiesto non deve superare il 10,00% del finanziamento complessivo richiesto al Ministero della salute. Tale limite percentuale è applicato individualmente ad ogni singola unità operativa in relazione alla quota di finanziamento ministeriale imputata ad ogni singola unità operativa e deve essere calcolata sul finanziamento al netto di eventuali subcontratti;
3. le quote relative a missioni (travels) non possono superare il 2,00% del finanziamento complessivo richiesto al Ministero della salute;
4. le quote relative a spese di pubblicazione (publications costs) non possono superare il 2,00%. Esse devono riguardare esclusivamente spese sostenute per la pubblicazione dei risultati, ancorchè in progress, della ricerca finanziata dal Ministero della salute. In ogni pubblicazione deve essere fatta espressa menzione del finanziamento ministeriale. Qualora dalle verifiche effettuate risulti non attuata la suddetta disposizione, si applicherà una decurtazione pari al 5,00% del finanziamento complessivo;
5. le spese relative alla partecipazione a convegni (dissemination) - comprendenti la quota di iscrizione e le spese di viaggio - non possono superare l'1,00% del finanziamento complessivo richiesto al Ministero della salute. Tali spese sono eleggibili sui fondi ministeriali unicamente nel caso di diffusione dei risultati della ricerca;
6. non possono essere poste a carico dei fondi ministeriali quote stipendiali per personale di ruolo;
7. non possono essere poste a carico dei fondi ministeriali quote per l'acquisto di strumentazioni e apparecchiature. E' ammesso solo il noleggio o il leasing;

⁶**Overhead** : costi generali sostenuti per la ricerca riferibili a spese generali ripartibili unicamente su base percentuale su più voci di costo.

8. non possono essere trasferite all'estero quote di finanziamento ministeriale anche se per attività collegate alla ricerca.
9. nel caso di una unità operativa non appartenente al Servizio sanitario nazionale (massimo una per progetto di ricerca), la quota di budget assegnabile a tale unità operativa non può superare il 20,00% della richiesta di fondi al Ministero della salute. Le strutture universitarie non operanti in aziende sanitarie o gli enti non afferenti al Servizio sanitario nazionale sono considerati, ai fini del presente bando, come unità operative esterne al Servizio sanitario nazionale;
10. la quota massima di fondi assegnabili a subcontratti non può eccedere il 10,00% del finanziamento previsto per ogni singola unità operativa e gli stessi non possono riguardare attività specifiche di ricerca ma unicamente svolgimento di servizi che non possono essere eseguiti dall'unità operativa. Tale evenienza dovrà essere chiaramente esplicitata nell'apposita sezione del progetto per consentirne l'eleggibilità dei costi;
11. nel caso di unità operative operanti presso Aziende ospedaliere universitarie non è ammesso il trasferimento di fondi dalla struttura del Servizio sanitario nazionale ai bilanci dell'Università.

B.1.4 Tutela brevettuale

In caso di ricerche il cui oggetto principale è coperto da tutela brevettuale, i destinatari istituzionali devono certificare la titolarità dei brevetti indicati. Sono ammessi a valutazione tutti i progetti per i quali il brevetto è:

- a. di un ente pubblico o di un destinatario istituzionale;
- b. di università italiane o università estere;
- c. di persona/e dipendente/i di un ente pubblico, se nella regolamentazione dell'ente di afferenza è prevista la possibilità di brevettare a titolo personale;
- d. anche parzialmente intestato a uno dei soggetti di cui alle lettere precedenti;
- e. decaduto;
- f. un software, o altro strumento di lavoro utilizzato ai fini dello svolgimento della ricerca ma non oggetto della ricerca stessa.

B.2 ACCREDITAMENTO DEI CANDIDATI RICERCATORI E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

L'accREDITAMENTO dei candidati ricercatori sia come principal investigator che come ricercatore collaboratore è preliminare alla presentazione del progetto, ed è consentito solo via web. A tal fine il ricercatore troverà una pagina web all'indirizzo <http://www.salute.gov.it> o all'indirizzo del Workflow della Ricerca <http://ricerca.cbim.it>, dove dovrà indicare le generalità e tutti i recapiti presso i quali potrà essere contattato, compreso un indirizzo e-mail.

Al fine di consentire la corretta gestione delle informazioni rese, ogni ricercatore accreditato riceverà via web uno specifico "codice di sicurezza". Tale codice dovrà essere utilizzato dal ricercatore nel caso in cui intenda svolgere la funzione di ricercatore collaboratore, trasferendolo, insieme al proprio codice fiscale, al principal investigator del progetto per la stesura dello stesso. Il trasferimento del codice di sicurezza ad un soggetto terzo è da intendersi come autorizzazione formale alla persona a cui è stato trasferito ad utilizzarlo per la stesura del progetto. L'errata indicazione nel form di presentazione del codice di sicurezza o qualora questo non coincida con il codice fiscale del ricercatore a cui tale codice risulta associato, determina l'esclusione del progetto dalle fasi di valutazione del presente bando.

I progetti di ricerca devono essere presentati in forma completa entro i termini indicati al punto 5.1 della parte generale del presente bando, utilizzando il “modello di presentazione progetto completo” - allegato 1 del presente bando.

Il ricercatore deve obbligatoriamente indicare nella domanda a pena di esclusione:

1. la struttura con cui ha un rapporto di lavoro/collaborazione al momento dell'accREDITamento;
2. la qualifica ricoperta e l'unità operativa in cui svolge le funzioni di operatore del S.S.N.;
3. la sezione del bando a cui intende partecipare;
4. l'area di afferenza: change-promoting o theory-enhancing;
5. il destinatario istituzionale per il quale lavora e presso il quale svolgerà la ricerca;
6. la parola chiave per consentire una rapida associazione revisore - tipologia progetto (topics IRG/SS);
7. i nominativi del gruppo di ricerca descritti sia come unità operative sia come “collaboratori”;
8. il budget completo e correttamente compilato in tutte le sue parti;
9. se il progetto ha per oggetto prodotti o idee già coperti da brevetto o comunque sui quali gravino diritti di un soggetto giuridico diverso dal destinatario istituzionale. In tal caso deve essere indicato il titolare di tale diritto e gli estremi del relativo brevetto.

La mancata o errata descrizione o selezione di una delle informazioni precedenti non potrà essere oggetto di richiesta di modifica dopo l'invio del progetto completo da parte del principal investigator al proprio destinatario istituzionale e comporterà l'esclusione del progetto dalla fase valutativa.

Fino e non oltre alla scadenza, fissata nel presente bando, per l'invio da parte del ricercatore proponente della stesura completa del progetto di ricerca in lingua inglese al proprio destinatario istituzionale è possibile per il ricercatore proponente modificare detto progetto, annullando l'invio al destinatario istituzionale attraverso l'apposita funzione del sistema di presentazione. In tal caso il progetto modificato potrà essere nuovamente inviato al destinatario istituzionale.

B.3 VALIDAZIONE DEI PROGETTI DA PARTE DEI DESTINATARI ISTITUZIONALI

Il destinatario istituzionale, attraverso il processo di validazione, fa proprio il progetto di ricerca in collaborazione con il principal investigator e attesta:

- che il progetto è coerente con la propria mission e/o programmazione sanitaria e/o ricerca regionale e con le finalità del presente bando;
- che il progetto ha una durata di 36 mesi;
- che il progetto prevede una richiesta di finanziamento non inferiore o non superiore a quella prevista nel presente bando;
- che il budget è conforme a quanto previsto al punto 1.3 “Eleggibilità dei costi” della presente sezione B;
- che la compilazione della modulistica relativa al progetto è completa in ogni sua parte;
- che il principal investigator svolge attività lavorativa nel S.S.N. per almeno 30 ore a settimana o 16 ore a settimana per universitari convenzionati e collaboratori, ed ha una posizione lavorativa coerente con le condizioni di eleggibilità prima riportate;

- che sono documentati la titolarità e gli estremi dei brevetti indicati, limitatamente ai progetti il cui oggetto principale è coperto da tutela brevettuale;

- presentazione;
3. per i quali non sono state completate tutte le fasi previste dalla procedura di presentazione;
 4. che risultano incompleti nella compilazione della modulistica del presente bando;
 5. per i quali non è stato utilizzato lo specifico form di presentazione messo a disposizione sul sito dedicato;
 6. sui quali, per un ricercatore collaboratore, è stato riportato un codice di sicurezza errato o che non coincide con il codice fiscale del ricercatore a cui tale codice risulta associato;
 7. che non afferiscono alle aree progettuali del presente bando (theory-enhancing o change-promoting);
 8. in cui il principal investigator non ha i requisiti minimi di expertise indicati al punto 1.2 della presente sezione B;
 9. che sono in conflitto con le disposizioni relative alla "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" - Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) e al Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (c. d. "Regolamento generale di esenzione per categoria") sull'applicazione delle norme dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato;
 10. che non hanno documentazione idonea a dimostrare la titolarità dei brevetti ovvero non sono indicati gli estremi dei brevetti, limitatamente ai progetti il cui oggetto principale è coperto da tutela brevettuale;
 11. che hanno una durata prevista inferiore o superiore a 36 mesi;
 12. che hanno una richiesta economica inferiore o superiore a quella prevista nella presente sezione B;
 13. il cui budget non è conforme a quanto previsto al punto 1.3 "Eleggibilità dei costi" della presente sezione B;
 14. in cui risulta che i ricercatori - sia in veste di principal investigator che di ricercatore collaboratore - hanno presentato più di una domanda nel presente bando;
 15. in cui risulta errato il codice fiscale del ricercatore sia esso principal investigator che ricercatore collaboratore;
 16. il cui principal investigator svolge attività lavorativa nel S.S.N. per meno di 30 ore a settimana o meno di 16 ore a settimana nel caso di universitari convenzionati e collaboratori, o abbia posizione lavorativa non coerente con le condizioni di eleggibilità previste dalla presente sezione B;
 17. i cui principal investigators hanno presentato progetti identici⁷ a quelli presentati da altri principal investigators, anche se presentati tramite differenti destinatari istituzionali o che sono sostanzialmente identici a progetti presentati nell'ambito del bando dell'anno precedente (anno finanziario) e risultati vincitori;
 18. i cui ricercatori non hanno firmato espressamente la dichiarazione di accettazione del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196;

⁷**Progetti identici:** sono ritenuti progetti identici i progetti che abbiano identici gruppi di lavoro o sostanzialmente identici testi del progetto o paragrafi dello stesso, o identica metodologia descritta.

19. per i quali, in caso di richiesta di ulteriore documentazione da parte del Ministero, non è fornito riscontro dal destinatario istituzionale entro il termine di 30 giorni dalla data di detta richiesta inoltrata via WorkFlow della Ricerca;
20. che hanno più di una unità operativa non afferente al S.S.N.;
21. che non hanno, in una unità operativa, almeno un ricercatore collaboratore con meno di 40 anni alla data di scadenza del bando;
22. che prevedono il superamento dei limiti percentuali di spesa previsti per le apposite voci eleggibili;
23. nei quali il principal investigator non ha al momento della data della pubblicazione del presente bando un rapporto di lavoro con l'Istituzione del destinatario istituzionale in cui il progetto deve essere svolto;
24. che, presentati da un principal investigator, il cui rapporto di lavoro con l'Istituzione del destinatario istituzionale scade nei 36 mesi successivi alla data di scadenza per l'invio al Ministero del progetto, non sono accompagnati da apposita dichiarazione di impegno dell'Istituzione in cui è svolta la ricerca a estendere, in caso di finanziamento del progetto, la durata del rapporto di lavoro fino alla conclusione del progetto stesso, oppure ad attivare un nuovo rapporto di lavoro. La verifica di tale punto è demandata al destinatario istituzionale competente;
25. per i quali non è stata prodotta la dichiarazione di impegno della azienda a cofinanziare il progetto per una quota almeno pari al finanziamento chiesto al Ministero della salute.

Il responsabile del procedimento, sentito il Comitato tecnico sanitario, dispone l'esclusione dei candidati e dei progetti in carenza anche di uno solo dei requisiti previsti nella presente sezione B. Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento delle procedure di valutazione, **il responsabile del procedimento, sentito il Comitato tecnico sanitario, dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al presente bando.**

B.5 PROCEDURA DI SELEZIONE PRELIMINARE DEI PROGETTI DI RICERCA

Tutti i progetti di ricerca, dopo la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal bando, saranno sottoposti ad una preliminare selezione attraverso la valutazione del curriculum vitae del principal investigator e del gruppo di ricerca, in base ai criteri sotto riportati.

B.5.1 Valutazione del curriculum vitae

La valutazione del curriculum vitae del principal investigator e del gruppo di ricerca non prende in considerazione le informazioni relative al ricercatore collaboratore, con età inferiore ai 40 anni alla data di scadenza del presente bando, facente parte del gruppo di ricerca medesimo.

Il ricercatore collaboratore, con età inferiore ai 40 anni è tenuto alla presentazione del proprio curriculum vitae come tutto il gruppo di ricerca.

Nel caso in cui nel gruppo di ricerca siano presenti due giovani ricercatori di età inferiore ai 40 anni alla data di scadenza del presente bando, il principal investigator dovrà indicare il nominativo di quello il cui curriculum non deve essere preso in considerazione.

Il curriculum vitae del principal investigator e del gruppo di ricerca sarà valutato, nell'ambito di ogni singola tipologia progettuale, tenendo conto della posizione in quartili nell'ambito dell'area di expertise (IRG) oggetto della ricerca:

- A. H-index individuato, utilizzando i codici Scopus AuthorID, ORCID o ResearchID, riportati nei sistemi bibliometrici a disposizione del Ministero della salute nei siti SCOPUS e Web of Science, nell'area di expertise cumulativo del gruppo di ricerca normalizzato (media) sul numero dei componenti del gruppo di ricerca (principal investigator e ricercatori collaboratori). Tali dati faranno fede per il calcolo di cui al presente punto.
- B. Citation Index delle migliori 10 pubblicazioni nella tematica oggetto della ricerca del principal investigator
- C. Citation Index delle migliori 10 pubblicazioni nella tematica oggetto della ricerca dell'intero gruppo di ricerca escluso il principal investigator;

Il Citation Index è individuato attraverso l'uso dei codici DOI e Pubmed ID riportati nei sistemi bibliometrici a disposizione del Ministero della salute nei siti nei siti SCOPUS e Web of Science e tali dati faranno fede per il calcolo di cui al presente punto.

Le risultanze della valutazione automatica dell'expertise del gruppo di ricerca sono utilizzate per la procedura di Triage⁸.

B.5.2 Triage

La procedura di triage prevede una selezione preliminare dei progetti fondata sui sotto indicati criteri.

I dati di cui al punto 5.1 della presente sezione B saranno normalizzati in base al quartile nell'area di expertise specifica (elenchi separati per ognuna delle diverse topics IRG) e per ciascuna voce saranno riportati per il quartile migliore 4 punti base, a scalare 4,3,2,1 punti base fino al quartile più basso. La somma dei risultati di tutti i punti base sarà posta in un'unica lista decrescente indipendente dal topic-IRG e sarà distribuita in decili che determinerà l'attribuzione dello score con 1 al decile migliore e 10 al decile peggiore.

I dati di Citation Index e dell'H-index devono essere quelli disponibili al momento della presentazione del progetto nei siti SCOPUS e Web of Science. Il principal investigator deve indicare la fonte delle informazioni relative al proprio H-index dichiarato, utilizzando i codici Scopus AuthorID, ORCID o ResearchID.

L'eventuale comunicazione di pubblicazioni non riferibili al gruppo di ricerca o non connesse alla tematica della ricerca e dati relativi all'H-index, che non risultano conformi a quanto reperibile su SCOPUS e/o Web of Science, non saranno presi in considerazione.

I progetti, che hanno ottenuto almeno un punteggio di 7 nella valutazione di cui sopra sono inviati ai referees per la successiva fase di Peer Review.

B.6 PROCEDURA DI VALUTAZIONE

L'esame dei progetti è svolto in modo da assicurare una netta separazione tra la fase amministrativa, la fase di valutazione e audit.

B.6.1 Soggetti partecipanti alla valutazione

Il processo di valutazione si basa sull'azione coordinata dei sotto elencati soggetti:

- a) gli uffici 3 e 4 della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità del Ministero della salute;

⁸*Triage*: preselezione dei progetti attraverso procedure di comparazione secondo criteri precedentemente individuati

- b) i revisori (referees) internazionali per le voci di valutazione indicate al punto 6.2 della presente sezione B;
- c) un gruppo di supervisori (editors) indipendenti, individuati dal Ministero della salute, con il compito di verificare la coerenza delle valutazioni di peer review; con le linee guida di valutazione e di segnalare eventuali anomalie al panel scientifico finale di valutazione;
- d) panel scientifico finale di valutazione specifico per la presente sezione B. E' costituito da 8 esperti di cui non più della metà residenti in Italia, nominati dal Ministero della salute, sentito il Comitato tecnico sanitario;
- e) due esperti indipendenti nominati dal Comitato tecnico sanitario con funzione di osservatori durante lo svolgimento del panel scientifico finale di valutazione e di relatori al Comitato tecnico sanitario sull'andamento dei lavori;
- f) il Comitato tecnico sanitario attraverso l' audit.

B.6.2 Criteri di valutazione per la revisione

Ciascun progetto, superata la fase di Triage, è associato ai referees automaticamente attraverso le specifiche parole chiave (topics IRG/SS) ed è inviato a due revisori, cosiddetti "Referees Internazionali" per la valutazione, secondo i criteri descritti nella seguente tabella.

CRITERI	SCORE
Referees Internazionali	
Rilevanza del problema/dei quesiti di ricerca affrontati e Originalità della proposta in relazione alle conoscenze disponibili	1-9*
Validità scientifica e coerenza della metodologia con gli obiettivi proposti tenuto conto dei dati preliminari presentati e riferimenti bibliografici	1-9*
Chiarezza ed appropriatezza della strategia di sviluppo del progetto (dettagliata sui tre anni del progetto)	1-9*
Capacità del Gruppo di Ricerca di svolgere il progetto tenuto conto del relativo expertise dimostrato, delle strutture, facility e apparecchiature/risorse a disposizione per la ricerca	1-9*
Valutazione dei tempi di ricaduta finale sul paziente	1-9*
Expertise nel settore del Principal Investigator e del Gruppo di Ricerca (ricercatori collaboratori)	1-10

(*) Valore massimo =1; valore minimo = 9 . Sono ammessi punteggi in frazioni di 0,5 punti Pertanto ,il range di valutazione complessivo del progetto sarà compreso tra 6 (progetto migliore) e 55 (progetto peggiore).

B.6.3 Fasi del processo di valutazione

I revisori, dopo aver completato la fase di valutazione individuale e anonima, svolgono separatamente una fase di confronto così detta face to face (F2F) nel tentativo di giungere ad un accordo sulla valutazione del progetto. Qualora tale accordo sia raggiunto, il punteggio del F2F è considerato come valutazione definitiva della fase di peer review, per le successive attività del panel scientifico finale di valutazione.

Il panel scientifico finale può modificare, la valutazione dei referees, che hanno raggiunto l'accordo, solo ove riscontri evidenti anomalie ed incongruenze, che dovranno essere adeguatamente motivate e verbalizzate.

Qualora, invece, i due referees non raggiungano l'accordo, nella fase del F2F, le valutazioni sono sottoposte al panel scientifico finale di valutazione, che opera collegialmente come "terzo revisore di arbitrato" assegnando il punteggio finale al progetto.

Al termine, il panel scientifico finale stila una lista unica delle [valutazioni di merito dei progetti](#).

Nel caso in cui, in esito alla [valutazione complessiva](#), progetti di ricerca conseguano il medesimo punteggio, per stabilirne l'ordine di collocazione nella soprarichiamata lista unica, il panel scientifico finale procede tenendo conto dello score conseguito dal singolo progetto in ognuna delle voci di seguito elencate e di cui alla tabella riportata al punto 6.2 della presente sezione B:

1. validità scientifica e coerenza della metodologia con gli obiettivi proposti tenuto conto dei dati preliminari presentati e riferimenti bibliografici;
2. rilevanza del problema/dei quesiti di ricerca affrontati e originalità della proposta in relazione alle conoscenze disponibili;
3. chiarezza ed appropriatezza della strategia di sviluppo del progetto (dettagliata sui tre anni del progetto);
4. valutazione dei tempi di ricaduta finale sul paziente.

In esito a tale processo di revisione, il panel scientifico finale procede con la [stesura di una nuova lista unica](#).

L'attività del panel scientifico finale di valutazione è supervisionata da almeno uno dei due osservatori indipendenti individuati dal Comitato tecnico sanitario. Inoltre il Panel scientifico finale di valutazione è supportato, nelle proprie attività, dagli editors, i quali, durante la fase di revisione possono accedere, in visione anonima, ai giudizi espressi dai revisori e alla visione del "core project"- reso anonimo in ordine alle informazioni relative all'intero gruppo di ricerca - al fine di verificare, in corso di formazione del giudizio e sempre in modo anonimo, la qualità, la correttezza e l'eshaustività delle revisioni espresse dai referees.

Ogni editor può esaminare una sola revisione per un singolo progetto. Gli editors possono segnalare sul sistema informatico messo a disposizione eventuali possibili anomalie riscontrate rispetto alle linee guida di valutazione nel processo di valutazione medesimo. Gli editors non possono esprimere alcun giudizio sul progetto ma possono segnalare le incongruità del giudizio dei revisori. Le segnalazioni di anomalie sono comunicate al panel scientifico finale per le valutazioni successive.

L'intera procedura è monitorata dai competenti Uffici 3 e 4 della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità del Ministero della salute, che segnalano al Comitato tecnico sanitario ogni anomalia.

Di ogni riunione del panel scientifico finale di valutazione è redatto apposito verbale ove è

riportata qualsiasi determinazione che abbia apportato modifiche, ancorché parziali, al punteggio, a suo tempo espresso dai referees. I verbali di cui trattasi sono inviati al Comitato tecnico sanitario per la fase di audit e resi pubblici sul sito del Ministero della salute, contestualmente alla pubblicazione della graduatoria finale.

B.6.4 Comitato tecnico sanitario

L'audit del Comitato tecnico sanitario consiste nella verifica:

1. dei verbali concernenti le riunioni del Panel scientifico finale e la graduatoria da esso stilata;
2. dell'aderenza dei progetti finanziabili alle macro-aree definite nel presente bando;
3. del rispetto delle procedure, finalizzate a garantire una valutazione oggettiva;
4. dell'assenza di conflitti d'interesse.

All'esito della fase di audit, il Comitato tecnico sanitario stila una graduatoria unica per la presente sezione B.

Il Comitato tecnico sanitario approva l'attribuzione del finanziamento, fino all'esaurimento del fondo disponibile tenuto conto del rispetto della ripartizione dei progetti selezionati alle due sopraindicate macro-aree.

SEZIONE C
PROGETTI ORDINARI PRESENTATI DA GIOVANI RICERCATORI (GR)

**C.1 CARATTERISTICHE, REQUISITI, MODALITÀ, PROCEDURE E LIMITI
PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA**

C.1.1 Caratteristiche dei progetti

I progetti giovani ricercatori (GR) sono progetti di ricerca, theory-enhancing o change-promoting presentati da ricercatori con età inferiore ai 40 anni alla data di scadenza del presente bando. L'intero gruppo di ricerca, ivi compresi i ricercatori collaboratori, deve essere composto da ricercatori con età inferiore ai 40 anni alla data di scadenza del bando. I progetti giovani ricercatori devono avere durata triennale, devono comprendere non più di tre (3) unità operative - di cui, al massimo, una sola non facente parte del Servizio sanitario nazionale - e devono prevedere una richiesta di finanziamento al Ministero della salute non inferiore a € 150.000,00 e non superiore a € 450.000,00 complessivi.

C.1.2 Requisiti del principal investigator e del gruppo di ricerca

Le disposizioni legislative vigenti prevedono procedure specifiche per i progetti "Giovani Ricercatori":

- a. il principal investigator di un progetto di ricerca della presente sezione C deve avere almeno un h-index di 4 e essere primo, ultimo autore o "corresponding author" in almeno 1 pubblicazione indicizzata nella tematica oggetto della proposta progettuale di ricerca. Per la verifica del valore di H-Index dichiarato il Ministero farà riferimento a quanto riportato sulle due piattaforme Elsevier Scopus e/o Clarivate WeB of Science, utilizzando i codici AuthorID di Scopus, ORCID o ResearchId, indicati dal ricercatore, considerando tra i due dati il valore più favorevole per il ricercatore. La pubblicazione in questione deve essere elencata nell'apposita sezione dedicata al principal investigator nel "modello di presentazione progetto completo", (allegato1);
- b. ogni ricercatore può presentare, un solo progetto come principal investigator;
- c. i ricercatori che risultano essere principal investigators di progetti finanziati negli ultimi due bandi di ricerca (anni.....) del Ministero della salute non possono presentare progetti come principal investigators; possono partecipare in qualità di ricercatori collaboratori;
- d. i ricercatori devono presentare il progetto in lingua inglese esclusivamente via web;
- e. il principal investigator può presentare il progetto ad un solo destinatario istituzionale, che deve obbligatoriamente essere il destinatario istituzionale presso il quale svolgerà la sua attività di ricerca;
- f. il progetto deve essere svolto, per tutta la sua durata, presso il destinatario istituzionale di presentazione. E' pertanto necessario individuare, tra i ricercatori collaboratori, la figura di un coPI, appartenente allo stesso ente del principal investigator, che possa supportare la progettualità nel caso in cui il principal investigator, nel corso del progetto, trasferisca il suo rapporto di lavoro presso un altro destinatario istituzionale o presso altra Istituzione o Ente, oppure non sia in condizione di svolgere, presso il destinatario istituzionale di presentazione, le attività di ricerca richieste al principal investigator;
- g. nel caso in cui è previsto come principal investigator un giovane ricercatore non in possesso, alla data di scadenza per l'invio del progetto da parte del destinatario istituzionale al Ministero della salute, di un rapporto di lavoro con l'Ente/Istituzione in cui è svolta l'attività di ricerca, oppure nel caso in cui il rapporto di lavoro con l'istituzione del destinatario istituzionale scada nei 36 mesi successivi alla data di scadenza per l'invio del progetto al Ministero della salute, la domanda deve essere accompagnata da una dichiarazione, sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante dell'Ente/Istituzione in questione e

allegata alla proposta progettuale, in cui sia indicato chiaramente che, in caso di finanziamento del progetto medesimo, si provvederà ad instaurare un rapporto di lavoro con la struttura medesima, nei limiti delle disponibilità economiche previste dal presente bando e nel rispetto di eventuali ulteriori indicazioni regionali in merito.

L'attivazione di detto rapporto di lavoro non necessita di ulteriore selezione pubblica. Quanto sopra vale anche per ricercatori collaboratori, compresi i responsabili di unità operativa.

Tale dichiarazione può essere omessa nel caso in cui tutti i ricercatori afferiscano allo stesso destinatario istituzionale del principal investigator. In questo caso la validazione da parte del destinatario istituzionale del progetto e la sua successiva trasmissione al Ministero della salute determinano l'accettazione di quanto sopra. In sede di validazione, il destinatario istituzionale deve prendere in considerazione le disponibilità economiche del progetto assegnabili a contratti per personale a tempo determinato e può, su autonoma decisione, escludere eventuali progetti in cui le richieste avanzate prevedano l'attivazione di rapporti di lavoro per un fabbisogno finanziario eccedente il massimo eleggibile sui fondi ministeriali⁹.

C.1.3 Eleggibilità dei costi

1. Il costo totale eleggibile sui fondi ministeriali relativamente ai contratti di lavoro stipulati per lo svolgimento della ricerca (Researchers contracts) non deve essere superiore al 50,00% del finanziamento richiesto a questo Ministero e non può comunque eccedere i 38.000,00 euro per ricercatore per anno. E' fatta salva la possibilità del destinatario istituzionale di erogare compensi superiori a quanto sopra indicato con proprie risorse e non a carico dei fondi ministeriali;
2. l'overhead¹⁰ massimo richiesto non deve superare il 10,00% del finanziamento complessivo richiesto al Ministero della salute. Tale limite percentuale è applicato individualmente ad ogni singola unità operativa in relazione alla quota massima di finanziamento ministeriale imputata ad ogni singola unità operativa e deve essere calcolata sul finanziamento richiesto al netto di eventuali subcontratti;
3. le quote relative a missioni (travels) non possono superare il 2,00% del finanziamento complessivo richiesto al Ministero della salute;
4. le quote relative a spese di pubblicazione (publications costs) non possono superare il 2,00%. Esse devono riguardare esclusivamente spese sostenute per la pubblicazione dei risultati, ancorchè in progress, della ricerca finanziata dal Ministero della salute. In ogni pubblicazione deve essere fatta espressa menzione del finanziamento ministeriale. Qualora dalle verifiche effettuate risulti non attuata la suddetta disposizione, si applicherà una decurtazione pari al 5,00% del finanziamento complessivo;
5. le spese relative alla partecipazione a convegni (dissemination) - comprendenti la quota di iscrizione e le spese di viaggio - non possono superare l'1,00% del finanziamento complessivo richiesto al Ministero della salute. Tali spese sono eleggibili sui fondi ministeriali unicamente nel caso di diffusione dei risultati della ricerca;
6. non possono essere poste a carico dei fondi ministeriali quote stipendiali per personale di ruolo;

⁹ Per esemplificazione i fondi relativi ad un contratto di lavoro a tempo determinato sono eleggibili sui fondi Ministeriali per un massimo di 38.000 euro/anno, pertanto nel caso in cui un progetto presenti una richiesta di 450.000 euro (massimo ammissibile) sono allocabili sui fondi ministeriali per il personale per un ammontare massimo di 225.000 euro che consentono di poter supportare, ad esempio, due contratti a tempo determinato per 37.500 euro annui per 3 anni.

¹⁰ **Overhead**: costi generali sostenuti per la ricerca riferibili a spese generali ripartibili unicamente su base percentuale su più voci di costo.

7. non possono essere poste a carico dei fondi ministeriali quote per l'acquisto di strumentazioni e apparecchiature. E' ammesso solo il noleggio o il leasing;
8. non possono essere trasferite all'estero quote di finanziamento ministeriale anche se per attività collegate alla ricerca. Parimenti non possono essere trasferite all'estero quote di finanziamento ministeriale, nel caso in cui sia prevista la partecipazione nel gruppo di ricerca di un ricercatore residente all'estero
9. nel caso di una unità operativa non appartenente al Servizio sanitario nazionale (massimo una per progetto di ricerca), la quota di budget assegnabile a tale unità operativa non può superare il 20,00% della richiesta di fondi al Ministero della salute. Le strutture universitarie non operanti in aziende sanitarie o gli enti non afferenti al Servizio sanitario nazionale sono considerati, ai fini del presente bando, come unità operative esterne al Servizio sanitario nazionale;
10. la quota massima di fondi assegnabili a subcontratti non può eccedere il 10,00% del finanziamento previsto per ogni singola unità operativa e gli stessi non possono riguardare attività specifiche di ricerca ma unicamente lo svolgimento di servizi che non possono essere eseguiti dall'unità operativa. Tale evenienza dovrà essere chiaramente esplicitata nell'apposita sezione del progetto per consentirne l'eleggibilità dei costi;
11. nel caso di unità operative operanti presso Aziende ospedaliere universitarie non è ammesso il trasferimento di fondi dalla struttura del Servizio sanitario nazionale ai bilanci dell'Università.

C.1.4 Tutela brevettuale

In caso di ricerche il cui oggetto principale è coperto da tutela brevettuale, i destinatari istituzionali devono certificare la titolarità dei brevetti indicati. Sono ammessi a valutazione tutti i progetti per i quali il brevetto è:

- a. di un ente pubblico o di un destinatario istituzionale;
- b. di università italiane o università estere;
- c. di persona/e dipendente/i di un ente pubblico, se nella regolamentazione dell'ente di afferenza è prevista la possibilità di brevettare a titolo personale;
- d. anche parzialmente intestato a uno dei soggetti di cui alle lettere precedenti;
- e. decaduto;
- f. un software, o altro strumento di lavoro utilizzato ai fini dello svolgimento della ricerca ma non oggetto della ricerca stessa.

C.2 ACCREDITAMENTO DEI CANDIDATI RICERCATORI E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

L'accreditamento dei candidati ricercatori sia come principal investigator che come ricercatore collaboratore è preliminare alla presentazione del progetto, ed è consentito solo via web. A tal fine il ricercatore troverà una pagina web all'indirizzo <http://www.salute.gov.it> o all'indirizzo del **Workflow della Ricerca** <http://ricerca.cbim.it>, dove dovrà indicare le generalità e tutti i recapiti presso i quali potrà essere contattato, compreso un indirizzo e-mail.

Al fine di consentire la corretta gestione delle informazioni rese, ogni ricercatore accreditato riceverà via web uno specifico "codice di sicurezza". Tale codice dovrà essere utilizzato dal ricercatore nel caso in cui intenda svolgere la funzione di ricercatore collaboratore, trasferendolo, insieme al proprio codice fiscale, al principal investigator del progetto per la stesura dello stesso. Il trasferimento del codice di sicurezza ad un soggetto terzo è da intendersi come autorizzazione

formale alla persona a cui è stato trasferito ad utilizzarlo per la stesura del progetto. L'errata indicazione nel form di presentazione del codice di sicurezza o qualora questo non coincida con il codice fiscale del ricercatore a cui tale codice risulta associato, determina l'esclusione del progetto dalle fasi di valutazione del presente bando.

I progetti di ricerca devono essere presentati in forma completa entro i termini indicati al punto 5.1 della parte generale del presente bando, utilizzando il "modello di presentazione progetto completo" - allegato 1 del presente bando.

Il giovane ricercatore deve obbligatoriamente indicare nella domanda a pena di esclusione:

1. la struttura con cui ha un rapporto di lavoro/collaborazione al momento dell'accREDITAMENTO;
2. la qualifica ricoperta e la unità operativa presso cui svolge le funzioni di operatore S.S.N.;
3. limitatamente ai sopra indicati punti 1 e 2 è consentito ai ricercatori partecipanti alla presente sezione C, qualora non lavorino stabilmente o non abbiano una qualifica definita, indicare genericamente la collaborazione e la qualifica ricoperta, fatto salvo quanto previsto al punto 1.2.g della presente sezione C;
4. la sezione del bando a cui intende partecipare;
5. l'area di afferenza: change-promoting o theory-enhancing;
6. il destinatario istituzionale per il quale il giovane ricercatore lavora e presso il quale svolgerà la ricerca ovvero presso il quale intende svolgere la ricerca;
7. la parola chiave per consentire una rapida associazione revisore - tipologia progetto (topics IRG/SS);
8. i nominativi del gruppo di ricerca descritti sia come unità operative che come collaboratori";
9. il budget completo e correttamente compilato in tutte le sue parti;
10. se la ricerca ha per oggetto prodotti o idee già coperti da brevetto o comunque sui quali gravino diritti di un soggetto giuridico diverso dal destinatario istituzionale, in tal caso deve essere indicato il titolare di tale diritto e gli estremi del relativo brevetto.

La mancata o errata descrizione o selezione di una delle informazioni precedenti non potrà essere oggetto di richiesta di modifica dopo l'invio del progetto completo da parte del principal investigator al proprio destinatario istituzionale e comporterà l'esclusione del progetto dalla fase di valutazione.

Fino e non oltre alla scadenza, fissata nel presente bando, per l'invio da parte del ricercatore proponente della stesura completa del progetto di ricerca in lingua inglese al proprio destinatario istituzionale è possibile per il ricercatore proponente modificare detto progetto.

C.3 VALIDAZIONE DEI PROGETTI DA PARTE DEI DESTINATARI ISTITUZIONALI

Il destinatario istituzionale, attraverso il processo di validazione, fa proprio il progetto in collaborazione con il principal investigator e attesta:

1. che il progetto è coerente con la propria mission e/o programmazione sanitaria e/o di ricerca regionale e con le finalità del presente bando;
2. che il progetto ha una durata prevista di 36 mesi;

3. che il progetto prevede una richiesta di finanziamento al Ministero della salute non inferiore o non superiore a quella prevista nella presente sezione C;
4. che il budget è conforme a quanto previsto al punto 1.3 “Eleggibilità dei costi” della presente sezione C;
5. che il progetto risulta completo nella compilazione della modulistica del presente bando;
6. che sono documentati la titolarità e gli estremi dei brevetti indicati, limitatamente ai progetti il cui oggetto principale è coperto da tutela brevettuale;

principal investigator che consentano di verificare la sussistenza dei suddetti requisiti entro il termine fissato dal presente bando per la validazione del progetto da parte del destinatario istituzionale medesimo.

Tutte le comunicazioni relative al presente bando tra Ministero della salute e destinatario istituzionale e, per il loro tramite, con il principal investigator avverranno attraverso l'apposito sistema WorkFlow della Ricerca.

Per garantire la più ampia divulgazione del presente bando, ciascun destinatario istituzionale ne cura la pubblicazione sul proprio sito. E' facoltà di ciascun destinatario istituzionale prevedere ulteriori forme di pubblicizzazione del bando.

Il destinatario istituzionale valida le proposte progettuali dei principal investigators, anche avvalendosi delle strutture di afferenza del principal investigator. E' facoltà del destinatario istituzionale chiedere certificazioni di supporto alle strutture di afferenza del principal investigator.

La mancata validazione del progetto da parte del destinatario istituzionale, nei tempi di cui al punto 5.1.3 della parte generale del presente bando, esclude il progetto dalle fasi successive di valutazione.

I progetti sono considerati validati e accettati quando il destinatario istituzionale esegue il comando di invio sul portale web. Tale fase ha una durata di 4 settimane dalla data di scadenza della presentazione dei progetti.

C.4 ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA CONCORSALE

Sono esclusi dalla procedura concorsuale i progetti che non rispettino i requisiti generali e specifici precedentemente illustrati. In particolare sono esclusi i progetti:

1. che non sono stati formalmente inviati dal destinatario istituzionale al Ministero della salute, entro il termine stabilito dal presente bando, attraverso l'uso delle apposite funzioni del sistema di presentazione;
2. che non sono stati presentati dal principal investigator al destinatario istituzionale entro il termine stabilito dal presente bando attraverso l'uso delle apposite funzioni del sistema di presentazione;
3. per i quali non sono state completate tutte le fasi previste dalla procedura di presentazione;
4. che risultano incompleti nella compilazione della modulistica del presente bando;
5. per i quali non è stato utilizzato lo specifico form di presentazione messo a disposizione sul sito dedicato;
6. sui quali, per un ricercatore collaboratore, è stato riportato un codice di sicurezza errato o che non coincide con il codice fiscale del ricercatore a cui tale codice risulta associato;
7. che non afferiscono alle aree di afferenza del presente bando (theory-enhancing o change-promoting);
8. in cui il principal investigator non ha i requisiti minimi di expertise indicati al punto 1.2 della presente sezione C;
9. che sono in conflitto con le disposizioni relative alla "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" - Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) e al Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (c. d. "Regolamento generale di esenzione per categoria") sull'applicazione delle norme dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato;

10. che non hanno documentazione idonea a dimostrare la titolarità dei brevetti ovvero non sono indicati gli estremi dei brevetti, limitatamente ai progetti il cui oggetto principale è coperto da tutela brevettuale;
11. che hanno una durata prevista inferiore o superiore a 36 mesi;
12. che hanno una richiesta economica inferiore o superiore a quella prevista nella presente sezione C;
13. il cui budget non è conforme a quanto previsto al punto 1.3 “Eleggibilità dei costi” della presente sezione C;
14. in cui risulta che i ricercatori - sia in veste di principal investigator che di ricercatore collaboratore - hanno presentato più di una domanda nel presente bando;
15. in cui risulta errato il codice fiscale del ricercatore sia esso principal investigator che ricercatore collaboratore;
16. il cui principal investigator svolge attività lavorativa nel S.S.N. per meno di 30 ore a settimana o meno di 16 ore a settimana nel caso di universitari convenzionati e collaboratori, o abbia posizione lavorativa non coerente con le condizioni di eleggibilità previste dal presente bando;
17. i cui principal investigators hanno presentato progetti identici¹¹ a quelli presentati da altri principal investigators, anche se presentati tramite differenti destinatari istituzionali o che sono sostanzialmente identici a progetti presentati nell’ambito del bando dell’anno precedente (anni) e risultati vincitori;
18. i cui ricercatori non hanno firmato espressamente la dichiarazione di accettazione del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196;
19. per i quali, in caso di richiesta di ulteriore documentazione da parte del Ministero, non è fornito riscontro dal destinatario istituzionale entro il termine di 30 giorni dalla data di detta richiesta inoltrata via WorkFlow della Ricerca;
20. che hanno più di una unità operativa non afferente al S.S.N.;
21. il cui principal investigator e/o anche un solo ricercatore collaboratore ha più di 40 anni alla data di scadenza del presente bando;
22. che prevedono il superamento dei limiti percentuali di spesa previsti per le apposite voci eleggibili;
23. ai quali, nel caso in cui il principal investigator e/o i ricercatori collaboratori non siano in possesso, alla data di scadenza per l’invio del progetto da parte del destinatario istituzionale al Ministero della salute, di un rapporto di lavoro con l’Ente/Istituzione in cui è svolta l’attività di ricerca, non sia allegata la dichiarazione di cui al punto 1.2. della presente sezione C;
24. che, presentati da un principal investigator, il cui rapporto di lavoro con l’Istituzione del destinatario istituzionale scade nei 36 mesi successivi alla data di scadenza per l’invio al Ministero del progetto, non sono accompagnati da apposita dichiarazione di impegno dell’Istituzione in cui è svolta la ricerca a estendere, in caso di finanziamento del progetto, la durata del rapporto fino alla conclusione del progetto stesso, oppure ad attivare un nuovo rapporto di lavoro. La verifica di tale punto è demandata al destinatario

¹¹ **Progetti identici** : sono ritenuti progetti identici i progetti che abbiano identici gruppi di lavoro o sostanzialmente identici testi del progetto o paragrafi dello stesso, o identica metodologia descritta.

istituzionale competente.

Il responsabile del procedimento, sentito il Comitato tecnico sanitario, dispone l'esclusione dei candidati e dei progetti in carenza anche di uno solo dei requisiti previsti nella presente sezione C. Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento delle procedure di valutazione, il responsabile del procedimento, sentito il Comitato tecnico sanitario dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al presente bando.

C.5. PROCEDURA DI SELEZIONE PRELIMINARE DEI PROGETTI DI RICERCA

Tutti i progetti di ricerca, dopo la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal bando, saranno sottoposti ad una preliminare selezione attraverso la valutazione del curriculum vitae del principal investigator e del gruppo di ricerca, in base ai criteri sotto riportati.

C.5.1 Valutazione del curriculum vitae

Il curriculum vitae del principal investigator e del gruppo di ricerca è valutato, tenendo conto della posizione in quartili nell'ambito dell'area di expertise oggetto della ricerca come segue:

- A. H-index individuato, utilizzando l'uso dei codici Scopus AuthorID, ORCID o ResearchID, riportati nei sistemi bibliometrici a disposizione del Ministero della salute nei siti SCOPUS e Web of Science, nell'area di expertise cumulativo del gruppo di ricerca normalizzato (media) sul numero dei componenti del gruppo di ricerca (principal investigator e ricercatori collaboratori) e tali dati faranno fede per il calcolo di cui al presente punto;
- B. Citation Index delle migliori 5 pubblicazioni del principal investigator nella tematica oggetto della ricerca;
- C. Citation Index delle migliori 10 pubblicazioni dell'intero gruppo di ricerca nella tematica oggetto della ricerca.

Il Citation Index è individuato attraverso l'uso dei codici DOI e Pubmed ID riportati nei sistemi bibliometrici a disposizione del Ministero della salute nei siti SCOPUS e Web of Science, e tali dati faranno fede per il calcolo di cui al presente punto.

Le risultanze della valutazione automatica dell'expertise del gruppo di ricerca sono utilizzate per la procedura di Triage¹².

C.5.2 Triage

La procedura di triage prevede una selezione preliminare dei progetti fondata sui sotto indicati criteri.

I dati di cui al punto 5.1 della presente sezione C saranno normalizzati in base al quartile nell'area di expertise specifica (elenchi separati per ognuna delle diverse topics IRG) e per ogni voce sopra indicata saranno riportati per il quartile migliore 4 punti base, a scalare 4,3,2,1 punti base fino al quartile più basso. La somma dei risultati di tutti i punti base sarà posta in un'unica lista decrescente indipendente dal topic-IRG e sarà distribuita in decili che determinerà l'attribuzione

¹²*Triage*: preselezione dei progetti attraverso procedure di comparazione secondo criteri precedentemente individuati

dello score con 1 al decile migliore e 10 al decile peggiore.

I dati di Citation Index e dell'H-index devono essere quelli disponibili al momento della presentazione del progetto nei siti SCOPUS e/o Web of Science. Il principal investigator deve indicare la fonte delle informazioni relative al proprio H-index dichiarato, utilizzando i codici Scopus AuthorID, ORCID o ResearchID.

L'eventuale comunicazione di pubblicazioni non riferibili al gruppo di ricerca o non connesse con la tematica della ricerca e dati relativi all'H-index, che non risultano conformi a quanto reperibile su SCOPUS e/o WEB of SCIENCE, non saranno presi in considerazione.

I progetti, che avranno ottenuto almeno un punteggio di 7 nella valutazione di cui sopra, saranno inviati ai referees per la successiva fase di peer review.

C.6. PROCEDURA DI VALUTAZIONE

L'esame dei progetti è svolto in modo da assicurare una netta separazione tra la fase amministrativa, la fase di valutazione e di audit.

C.6.1 Soggetti partecipanti alla valutazione

Il processo di valutazione si basa sull'azione coordinata dei sotto elencati soggetti:

- a) gli uffici 3 e 4 della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità del Ministero della salute;
- b) i revisori (referees) internazionali per le voci di valutazione indicate al punto 6.2 della presente sezione C ;
- c) un gruppo di supervisori (editors) indipendenti, individuati dal Ministero della salute, con il compito di verificare la coerenza delle valutazioni di peer review; con le linee guida di valutazione e di segnalare eventuali anomalie al panel scientifico finale di valutazione;
- d) panel scientifico finale di valutazione costituito dai componenti della sezione C) del Comitato tecnico sanitario;
- e) due esperti indipendenti nominati dal Comitato tecnico sanitario con funzione di osservatori durante lo svolgimento del panel scientifico finale di valutazione e di relatori al Comitato tecnico sanitario sull'andamento dei lavori;
- f) il Comitato tecnico sanitario attraverso l' audit.

C.6.2 Criteri di valutazione per la revisione

Ciascun progetto, superata la fase di Triage, è associato ai referees automaticamente attraverso le specifiche parole chiave (topics IRG/SS) ed è inviato a due revisori, cosiddetti “Referees Internazionali” per la valutazione, secondo i criteri descritti nella seguente [tabella](#).

CRITERI	SCORE
Referees internazionali	
Rilevanza del problema/dei quesiti di ricerca affrontati e Originalità della proposta in relazione alle conoscenze disponibili	1-9*
Validità scientifica e coerenza della metodologia con gli obiettivi proposti tenuto conto dei dati preliminari presentati e riferimenti bibliografici	1-9*
Chiarezza ed appropriatezza della strategia di sviluppo del progetto (dettagliata sui tre anni del progetto)	1-9*
Capacità del Gruppo di Ricerca di svolgere il progetto tenuto conto del relativo expertise dimostrato, delle strutture, facility e apparecchiature/risorse a disposizione per la ricerca	1-9*
Valutazione dei tempi di ricaduta finale sul paziente	1-9*
Expertise nel settore del Principal Investigator e del Gruppo di Ricerca (ricercatori collaboratori)	1-10

(*) Valore massimo =1; valore minimo = 9 . Sono ammessi punteggi in frazioni di 0,5 punti
Pertanto, il range di valutazione complessivo del progetto sarà compreso tra 6 (progetto migliore) e 55 (progetto peggiore).

C.6.3 Fasi del processo di valutazione

I revisori, dopo aver completato la fase di valutazione individuale e anonima, svolgono separatamente una fase di confronto così detta face to face (F2F) nel tentativo di giungere ad un accordo sulla valutazione del progetto. Qualora tale accordo sia raggiunto, il punteggio del F2F è considerato come valutazione definitiva della fase di peer review, per le successive attività del panel scientifico finale di valutazione.

Il panel scientifico finale può modificare, la valutazione dei referees, che hanno raggiunto l'accordo, solo ove riscontri evidenti anomalie ed incongruenze, che dovranno essere adeguatamente motivate e verbalizzate.

Qualora, invece, i due referees non raggiungano l'accordo, nella fase del F2F, le valutazioni sono sottoposte al panel scientifico finale di valutazione, che opera collegialmente come “terzo revisore di arbitrato” assegnando il punteggio finale al progetto.

Al termine, il panel scientifico finale stila una lista unica delle [valutazioni di merito dei progetti](#).

Nel caso in cui, in esito alla valutazione complessiva, progetti di ricerca conseguano il medesimo punteggio, per stabilirne l'ordine di collocazione nella soprarichiamata lista unica, il panel scientifico finale procede tenendo conto dello score conseguito dal singolo progetto in ognuna delle voci di seguito elencate e di cui alla tabella riportata al punto 6.2 della presente sezione C:

1. validità scientifica e coerenza della metodologia con gli obiettivi proposti tenuto conto dei dati preliminari presentati e riferimenti bibliografici;
2. rilevanza del problema/dei quesiti di ricerca affrontati e originalità della proposta in relazione alle conoscenze disponibili;
3. chiarezza ed appropriatezza della strategia di sviluppo del progetto (dettagliata sui tre anni del progetto);
4. valutazione dei tempi di ricaduta finale sul paziente.

In esito a tale processo di revisione, il panel scientifico finale procede con la stesura di una nuova lista unica.

L'attività del panel scientifico finale di valutazione è supervisionata da almeno uno dei due osservatori indipendenti individuati dal Comitato tecnico sanitario. Inoltre il panel scientifico finale è supportato, nelle proprie attività, dagli editors, i quali, durante la fase di revisione possono accedere, in visione anonima, ai giudizi espressi dai revisori e alla visione del "core project"- reso anonimo in ordine alle informazioni relative al principal investigator ed al gruppo di ricerca - al fine di verificare, in corso di formazione del giudizio, e sempre in modo anonimo, la qualità, la correttezza e l'eshaustività delle revisioni espresse dai referees.

Ogni editor può esaminare una sola revisione per un singolo progetto. Gli editors possono segnalare sul sistema informatico messo a disposizione eventuali possibili anomalie riscontrate rispetto alle linee guida di valutazione nel processo di valutazione medesimo. Gli editors non possono esprimere alcun giudizio sul progetto ma possono segnalare le incongruità del giudizio dei revisori. Le segnalazioni di anomalie sono comunicate al Panel scientifico finale per le valutazioni successive.

L'intera procedura è monitorata dai competenti Uffici 3 e 4 della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità del Ministero della salute, che segnalano al Comitato tecnico sanitario ogni anomalia.

Di ogni singola riunione del panel scientifico finale di valutazione è redatto apposito verbale ove è riportata qualsiasi determinazione che abbia apportato modifiche, ancorché parziali, al punteggio, a suo tempo espresso dai referees. I verbali di cui trattasi sono inviati al Comitato tecnico sanitario per la fase di audit e resi pubblici sul sito del Ministero della salute, contestualmente alla pubblicazione della graduatoria finale.

C.6.4 Comitato tecnico sanitario

L'audit del Comitato tecnico sanitario consiste nella verifica:

1. dei verbali concernenti le riunioni del Panel scientifico finale e la graduatoria da esso stilata ,
2. dell'aderenza dei progetti finanziabili alle macro-aree definite nel presente bando;
3. del rispetto delle procedure, finalizzate a garantire una valutazione oggettiva,
4. dell'assenza di conflitti d'interesse.

All'esito della fase di audit il Comitato tecnico sanitario stila una graduatoria unica per la presente sezione C.

Il Comitato tecnico sanitario approva l'attribuzione del finanziamento, fino all'esaurimento del fondo disponibile tenuto conto del rispetto della ripartizione dei progetti selezionati alle due sopraindicate macro-aree.

SEZIONE D

PROGETTI STARTING GRANT (SG)

D.1 CARATTERISTICHE, REQUISITI, MODALITÀ, PROCEDURE E LIMITI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA

Premessa

L'attuale contesto italiano spesso non è in grado di offrire ai giovani ricercatori sufficienti opportunità di sviluppare carriere indipendenti né di passare da un'attività svolta sotto il controllo di un supervisore ad una attività di ricerca autonoma e responsabile. Tale problema può determinare uno spreco di talenti della ricerca ed ostacolare o ritardare l'affermarsi di una nuova generazione di ricercatori qualificati, che apporterebbero, invece, nuove idee ed energia. Occorre, quindi, incoraggiare, con opportune iniziative, i ricercatori dotati di potenziali capacità, per favorire la loro crescita professionale nel nostro Paese.

D.1.1 Caratteristiche dei progetti

I progetti "starting grant"(SG) sono borse di studio per l'esecuzione di progetti di ricerca presentati al destinatario istituzionale da ricercatori, senza alcun rapporto di lavoro o borsa di studio in essere e con età inferiore ai 33 anni, alla data di scadenza del presente bando presso la struttura ospitante del Servizio sanitario nazionale che supporta il progetto medesimo. Tali progetti devono avere durata triennale. Essi non possono articolarsi in unità operative e non possono prevedere quote salariali per soggetti diversi dal destinatario della borsa di studio. Per ciascuno di essi, laddove collocati in graduatoria in posizione utile, è previsto un finanziamento complessivo da parte del Ministero della salute di €130.000,00.

Per il finanziamento di dette borse di studio, fino ad esaurimento dei fondi disponibili si applicheranno i seguenti criteri:

1. finanziamento massimo di una borsa di studio per destinatari istituzionali diversi dalle Regioni, laddove collocati in graduatoria in posizione utile;
2. finanziamento di un progetto ogni 500.000 abitanti, per un massimo di 8 progetti finanziabili, per le Regioni, in qualità di destinatari istituzionali. Per le regioni con una popolazione inferiore ai 500.000 abitanti, sarà finanziato al massimo un solo progetto, laddove collocati in graduatoria in posizione utile.

D.1.2 Requisiti del ricercatore per la partecipazione allo starting grant

Il ricercatore alla data di scadenza del presente bando:

1. non deve avere più di 33 anni;
2. non deve avere in essere alcun rapporto di lavoro o borsa di studio
3. deve avere pubblicato almeno un articolo come primo/ultimo autore su riviste indicizzate. Le pubblicazioni in questione devono essere elencate nell'apposita sezione dedicata al principal investigator nel "modello di presentazione progetto completo"- allegato1.
4. può presentare un solo progetto in tale bando;
5. deve presentare il progetto in lingua inglese esclusivamente via web;
6. può presentare il progetto ad un solo destinatario istituzionale, che deve obbligatoriamente essere il destinatario istituzionale presso il quale svolgerà la sua attività di ricerca;
7. deve svolgere il progetto, per tutta la sua durata, presso il destinatario istituzionale di presentazione.

D.1.3 Eleggibilità dei costi

Fermo restando che è fatta salva la possibilità del destinatario istituzionale, con proprie risorse, di erogare compensi superiori a quanto di seguito indicato, per ciascun progetto il costo totale

eleggibile sui fondi ministeriali è pari ad € 130.000,00 di cui:

- € 90.000,00 destinati alla borsa di studio del ricercatore proponente;
- € 40.000,00 destinati alle altre voci di spesa.

Si precisa che:

1. non possono essere poste a carico dei fondi ministeriali quote di spesa relative all'overhead¹³;
2. le quote relative a missioni (travels) non possono superare il 2,00% del finanziamento complessivo richiesto al Ministero della salute;
3. le quote relative a spese di pubblicazione (publications costs) non possono superare il 2,00%. Esse devono riguardare esclusivamente spese sostenute per la pubblicazione dei risultati, ancorchè in progress, della ricerca finanziata dal Ministero della salute. In ogni pubblicazione deve essere fatta espressa menzione del finanziamento ministeriale. Qualora dalle verifiche effettuate risulti non attuata la suddetta disposizione, si applicherà una decurtazione pari al 5,00% del finanziamento complessivo;
4. le spese relative alla partecipazione a convegni (dissemination) - comprendenti la quota di iscrizione e le spese di viaggio - non possono superare l'1,00% del finanziamento complessivo richiesto al Ministero della salute. Tali spese sono eleggibili sui fondi ministeriali unicamente nel caso di diffusione dei risultati della ricerca;
5. non possono essere poste a carico dei fondi ministeriali quote per l'acquisto di strumentazioni e apparecchiature. E' ammesso solo il noleggio o il leasing;
6. non possono essere trasferite all'estero quote di finanziamento ministeriale anche se per attività collegate alla ricerca;
7. nel caso in cui il ricercatore operi presso Aziende ospedaliere universitarie non è ammesso il trasferimento di fondi dalla struttura del Servizio sanitario nazionale ai bilanci dell'Università.

D.2 ACCREDITAMENTO DEI CANDIDATI RICERCATORI E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

L'accreditamento dei candidati ricercatori come principal investigator è preliminare alla presentazione del progetto, ed è consentito solo via web. A tal fine il ricercatore troverà una pagina web all'indirizzo <http://www.salute.gov.it> o all'indirizzo del WorkFlow della Ricerca <http://ricerca.cbim.it>, dove dovrà indicare le generalità e tutti i recapiti presso i quali potrà essere contattato, compreso un indirizzo e-mail.

I progetti di ricerca devono essere presentati in forma completa entro i termini indicati al punto 5.1 della parte generale del presente bando, utilizzando il "modello di presentazione progetto completo" - allegato 1 del presente bando.

Il ricercatore deve obbligatoriamente indicare nella modello di presentazione di domanda, a pena di esclusione:

1. la sezione del bando a cui intende partecipare;
2. il destinatario istituzionale presso il quale il ricercatore intende svolgere la borsa di studio;

¹³**Overhead** : costi generali sostenuti per la ricerca riferibili a spese generali ripartibili unicamente su base percentuale su più voci di costo.

3. la parola chiave per consentire una rapida associazione revisore - tipologia progetto (topics IRG/SS);
4. il budget completo e correttamente compilato in tutte le sue parti;

La mancata o errata descrizione o selezione di una delle informazioni precedenti non potrà essere oggetto di richiesta di modifica dopo l'invio del progetto completo da parte del ricercatore al proprio destinatario istituzionale e comporterà l'esclusione del progetto dalla fase di valutazione.

Fino e non oltre alla scadenza, fissata nel presente bando, per l'invio da parte del ricercatore proponente della stesura completa del progetto di ricerca in lingua inglese al proprio destinatario istituzionale è possibile per il ricercatore modificare detto progetto.

D.3 VALIDAZIONE DEI PROGETTI DA PARTE DEI DESTINATARI ISTITUZIONALI

Il destinatario istituzionale, attraverso il processo di validazione, fa proprio il progetto in collaborazione con il principal investigator e garantisce:

1. che il progetto è coerente con la propria mission e/o programmazione sanitaria e/o di ricerca regionale e con le finalità del presente bando;
2. che il progetto ha una durata prevista di 36 mesi;
3. che il progetto risulta completo nella compilazione della modulistica del presente bando;
4. che il progetto non presenta motivi di esclusione quali quelli indicati nel punto 4 della presente sezione D;
5. che il ricercatore ha indicato nel "modello di presentazione progetto completo" - allegato 1 - la sussistenza dei requisiti minimi di expertise come descritti al punto 1.2 della presente sezione D.
6. garantisce inoltre, in caso di finanziamento del progetto, qualora non sussista già in essere un rapporto di lavoro con il ricercatore di attivarlo, per il tramite proprio o per il tramite delle afferenti aziende sanitarie/ospedaliere/ospedaliero-universitarie, nelle forme e nei modi previsti da detti Enti. Per i progetti ammessi al finanziamento, l'attivazione del rapporto di lavoro con il ricercatore è vincolante per la sottoscrizione della prevista convenzione tra il Ministero della salute ed il destinatario istituzionale di cui alle "Procedure amministrative relative alle sezioni A, B, C e D" del presente bando e non necessita di ulteriore selezione pubblica;

Il destinatario istituzionale ha facoltà, su autonoma decisione, di non validare progetti in cui le richieste avanzate prevedano l'attivazione di un rapporto di lavoro per un fabbisogno finanziario eccedente il massimo eleggibile.

Tutte le comunicazioni relative al presente bando tra Ministero della salute e destinatario istituzionale e, per il loro tramite, con il principal investigator avverranno attraverso l'apposito sistema WorkFlow della Ricerca.

Per garantire la più ampia divulgazione del presente bando, ciascun destinatario istituzionale ne cura la pubblicazione sul proprio sito. E' facoltà di ciascun destinatario istituzionale prevedere ulteriori forme di pubblicizzazione del bando.

Il destinatario istituzionale valida la proposta progettuale del ricercatore, anche avvalendosi delle strutture di afferenza del ricercatore stesso. E' facoltà del destinatario istituzionale chiedere certificazioni di supporto a dette strutture.

La mancata validazione del progetto da parte del destinatario istituzionale, nei tempi di cui al punto 5.1.3 della parte generale del presente bando, esclude il progetto dalle fasi successive di valutazione.

I progetti sono considerati validati e accettati quando il destinatario istituzionale esegue il comando di invio sul portale web. Tale fase ha una durata di 4 settimane dalla data di scadenza della presentazione dei progetti.

D.4 ESCLUSIONE DAL PROCEDURA CONCORSALE

Sono esclusi dalla procedura concorsuale i progetti che non rispettino i requisiti generali e specifici precedentemente illustrati. In particolare sono esclusi i progetti:

1. che non sono stati formalmente inviati dal destinatario istituzionale al Ministero, entro il termine stabilito dal presente bando, attraverso l'uso delle apposite funzioni del sistema di presentazione;
2. che non sono stati presentati dal ricercatore al destinatario istituzionale entro il termine stabilito dal presente bando attraverso l'uso delle apposite funzioni del sistema di presentazione;
3. per i quali non sono state completate tutte le fasi previste dalla procedura di presentazione;
4. che risultano incompleti nella compilazione della modulistica del presente bando;
5. per i quali non è stato utilizzato lo specifico form di presentazione messo a disposizione sul sito dedicato;
6. in cui il ricercatore non ha i requisiti minimi di expertise indicati al punto 1.2 della presente sezione D;
7. che hanno una durata prevista inferiore o superiore a 36 mesi;
8. il cui budget non è conforme a quanto previsto al punto 1.3 "Eleggibilità dei costi" della presente sezione D;
9. in cui risulta che il ricercatore ha presentato più di una domanda nel presente bando;
10. in cui risulta errato il codice fiscale del ricercatore;
11. i cui ricercatori hanno presentato progetti identici¹⁴ a quelli presentati da altri principal investigators, anche se proposti tramite differenti destinatari istituzionali o che sono sostanzialmente identici a progetti presentati nell'ambito del bando dell'anno precedente (anni) e risultati vincitori;
12. i cui ricercatori non hanno firmato espressamente la dichiarazione di accettazione del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196;
13. per i quali, in caso di richiesta di ulteriore documentazione da parte del Ministero, non è fornito riscontro dal destinatario istituzionale entro il termine di 30 giorni dalla data di detta richiesta inoltrata via WorkFlow della Ricerca;
14. il cui ricercatore ha più di 33 anni alla data di scadenza del presente bando;
15. che prevedono il superamento dei limiti percentuali di spesa previsti per le apposite voci

¹⁴**Progetti identici** : sono ritenuti progetti identici i progetti che abbiano identici gruppi di lavoro o sostanzialmente identici testi del progetto o paragrafi dello stesso, o identica metodologia descritta.

eleggibili;

16. nei quali non è presente la dichiarazione del rappresentante legale dell'ente presso cui si svolge la ricerca redatta secondo quanto indicato al punto 1.2.9 della presente sezione D.

Il responsabile del procedimento, sentito il Comitato tecnico sanitario, dispone l'esclusione dei candidati e dei progetti in carenza anche di uno solo dei requisiti previsti nella presente sezione D. Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento delle procedure di valutazione, il responsabile del procedimento, sentito il Comitato tecnico sanitario, dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al presente bando.

D.5 PROCEDURA DI VALUTAZIONE

L'esame dei progetti è svolto in modo da assicurare una netta separazione tra la fase amministrativa, la fase di valutazione e di audit.

Tutti i progetti di ricerca, dopo la verifica amministrativa della sussistenza dei requisiti previsti dal bando, saranno sottoposti alla valutazione di due referees per la successiva fase di peer review.

D.5.1 Soggetti partecipanti alla valutazione

Il processo di valutazione si basa sull'azione coordinata dei sotto elencati soggetti:

- a) gli Uffici 3 e 4 della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità del Ministero della salute;
- b) i revisori (referees) internazionali per le voci di valutazione di cui al successivo punto 5.2 della presente sezione D;
- c) un gruppo di supervisori (editors) indipendenti, individuati dal Ministero della salute, con il compito di verificare la coerenza delle valutazioni di peer review; con le linee guida di valutazione e di segnalare eventuali anomalie al panel scientifico finale di valutazione;
- d) panel scientifico finale di valutazione costituito dai componenti della sezione d) del Comitato tecnico sanitario;
- e) due esperti indipendenti nominati dal Comitato tecnico sanitario con funzione di osservatori durante lo svolgimento del panel scientifico finale di valutazione e di relatori al Comitato tecnico sanitario sull'andamento dei lavori;
- f) il Comitato tecnico sanitario attraverso l'audit.

D.5.2 Criteri di valutazione per la revisione

Ciascun progetto, superata la fase di verifica amministrativa della sussistenza dei requisiti previsti dal presente bando, è associato automaticamente attraverso le specifiche parole chiave (topics IRG/SS) a due referees internazionali per la valutazione, secondo i criteri descritti nella successiva tabella. In particolare i referees effettueranno l'esame del progetto sulla scorta di criteri relativi alla valenza scientifica della ricerca.

CRITERI	SCORE
Referees internazionali	
Originalità della proposta in relazione alle conoscenze disponibili	1-9*
Validità scientifica e coerenza della metodologia con gli obiettivi proposti tenuto conto dei dati preliminari presentati e riferimenti bibliografici	1-9*
Chiarezza ed appropriatezza della strategia di sviluppo del progetto (dettagliata sui tre anni del progetto)	1-9*
Risorse messe a disposizione dalla Azienda per l'effettuazione della ricerca in funzione delle attività previste	1-9*

(*) Valore massimo =1; valore minimo = 9 . Sono ammessi punteggi in frazioni di 0,5 punti
Pertanto, il range di valutazione complessivo del progetto sarà compreso tra 4 (progetto migliore) e 36 (progetto peggiore).

D.5.3 Fasi del processo di valutazione

I due revisori, dopo aver completato la fase di valutazione individuale e anonima, svolgono separatamente una fase di confronto così detta face to face (F2F) nel tentativo di giungere ad un accordo sulla valutazione del progetto. Qualora tale accordo sia raggiunto, il punteggio del F2F è considerato come valutazione definitiva della fase di peer review, per le successive attività del panel scientifico finale di valutazione.

Il panel scientifico finale può modificare la valutazione dei referees che hanno raggiunto l'accordo, solo ove riscontri evidenti anomalie ed incongruenze, che dovranno essere adeguatamente motivate e verbalizzate.

Qualora, invece, i due referees non raggiungano l'accordo, nella fase del F2F, le valutazioni sono sottoposte al panel scientifico finale di valutazione, che opera collegialmente come "terzo revisore di arbitrato" assegnando il punteggio finale al progetto.

Al termine, il panel scientifico finale stila una lista unica delle [valutazioni di merito dei progetti](#).

Nel caso in cui, in esito alla valutazione complessiva, progetti di ricerca conseguano il medesimo punteggio, per stabilirne l'ordine di collocazione nella soprarichiamata lista unica, il panel scientifico finale procede tenendo conto dello score conseguito dal singolo progetto in ognuna delle voci di seguito elencate e di cui alla tabella riportata al punto 5.2 della presente sezione D:

1. validità scientifica e coerenza della metodologia con gli obiettivi proposti tenuto conto dei dati preliminari presentati e riferimenti bibliografici;
2. risorse messe a disposizione dalla Azienda per l'effettuazione della ricerca in funzione delle attività previste;
3. originalità della proposta in relazione alle conoscenze disponibili;
4. chiarezza ed appropriatezza della strategia di sviluppo del progetto (dettagliata sui tre anni del progetto).

In esito a tale processo di revisione, il panel scientifico finale procede con la stesura di una nuova lista unica.

L'attività del panel scientifico finale di valutazione è supervisionata da almeno uno dei due osservatori indipendenti individuati dal Comitato tecnico sanitario. Inoltre il panel scientifico finale è supportato, nelle proprie attività, dagli editors, i quali, durante la fase di revisione possono accedere, in visione anonima, ai giudizi espressi dai revisori e alla visione del "core project"- reso anonimo in ordine alle informazioni relative al principal investigator ed al gruppo di ricerca - al fine di verificare, in corso di formazione del giudizio, e sempre in modo anonimo, la qualità, la correttezza e l'esaustività delle revisioni espresse dai referees.

Ogni editor può esaminare una sola revisione per un singolo progetto. Gli editors possono segnalare sul sistema informatico messo a disposizione eventuali possibili anomalie riscontrate rispetto alle linee guida di valutazione nel processo di valutazione medesimo. Gli editors non possono esprimere alcun giudizio sul progetto ma possono segnalare le incongruità del giudizio dei revisori. Le segnalazioni di anomalie sono comunicate al Panel scientifico finale per le valutazioni successive.

L'intera procedura è monitorata dai competenti Uffici della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità del Ministero della salute, che segnalano al Comitato tecnico sanitario ogni anomalia.

Di ogni singola riunione del panel scientifico finale di valutazione è redatto apposito verbale. I verbali di cui trattasi sono inviati al Comitato tecnico sanitario per la fase di audit e resi pubblici sul sito del Ministero della salute, contestualmente alla pubblicazione della graduatoria finale.

D.5.4 Comitato tecnico sanitario (CTS)

L'audit del Comitato tecnico sanitario consiste nella verifica:

1. dei verbali concernenti le riunioni del Panel scientifico finale e la graduatoria da esso stilata;
2. dell'aderenza dei progetti finanziabili alle macro-aree definite nel presente bando;
3. del rispetto delle procedure, finalizzate a garantire una valutazione oggettiva;
4. dell'assenza di conflitti d'interesse.

Il Comitato tecnico sanitario, infine, stila una graduatoria unica per la presente sezione D.

Il Comitato tecnico sanitario approva l'attribuzione del finanziamento, fino all'esaurimento del fondo disponibile tenuto conto del rispetto della ripartizione dei progetti selezionati alle due sopraindicate macro-aree.

ASPETTI GENERALI RELATIVI ALLE SEZIONI A, B, C, D

La composizione dei Panel scientifici finali di valutazione i nominativi dei due osservatori indipendenti indicati dal Comitato tecnico sanitario, i risultati delle selezioni, l'elenco dei revisori e quello degli editors saranno pubblicati sul sito www.ministerosalute.it al termine di tutte le procedure di valutazione.

Il principal investigator, al termine dell'intero processo, avrà accesso, attraverso lo stesso sito utilizzato per la presentazione del progetto, alle valutazioni effettuate dai revisori sul proprio progetto.

Anche al fine del contenimento delle spese, per le riunioni dei panel scientifici finali di valutazione e del Comitato tecnico sanitario è consentito avvalersi del sistema di videoconferenza messo a disposizione dal Ministero della salute. Le riunioni effettuate con questo mezzo sono valide al fine della valutazione e della scelta dei progetti da finanziare. Di ogni riunione è redatto un apposito verbale, la cui approvazione, da parte dei componenti di ciascun panel scientifico finale di valutazione e del Comitato tecnico sanitario, potrà essere acquisita anche attraverso l'utilizzo della posta elettronica.

In seguito e al termine del processo è resa disponibile, per la fase di audit del Comitato tecnico sanitario, la documentazione prodotta. I verbali del Panel scientifico finale di valutazione saranno resi pubblici insieme alla graduatoria finale.

La lista delle proposte progettuali giudicate dal Comitato tecnico sanitario non conformi ai requisiti del bando verrà resa pubblica attraverso il sito del Ministero della salute, ferma restando la responsabilità del destinatario istituzionale in caso di errate dichiarazioni.

Inoltre sarà disposta l'esclusione dei candidati di cui risulti non veritiera anche una sola delle dichiarazioni previste nella modulistica allegata al presente bando.

Nell'Allegato 2 al presente bando sono riportati i requisiti per l'assenza di conflitto d'interessi.

PROCEDURE AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE SEZIONI A, B, C, D

Per ciascun progetto collocatosi in graduatoria in posizione utile ai fini del finanziamento, il Ministero della salute avvierà le procedure di convenzionamento con una specifica comunicazione via WorkFlow della Ricerca al destinatario istituzionale, segnalando nella stessa l'ammontare del finanziamento, le ripartizioni percentuali delle rate di finanziamento medesimo, la documentazione necessaria ai fini del convenzionamento.

Per i progetti change-promoting che prevedono, per l'avvio del progetto, fasi di sperimentazione clinica sarà necessario presentare, contestualmente alla documentazione richiesta per il perfezionamento del convenzionamento regolativo della conduzione della ricerca, il parere positivo del comitato etico competente (nel caso di progetti multicentrici del comitato etico principale).

Nel caso in cui il comitato etico apporti modifiche al progetto, dette modifiche sono sottoposte alla valutazione del Comitato tecnico sanitario che può ratificarle a condizione che non comportino variazioni sostanziali al piano esecutivo originale pena l'esclusione del progetto dal finanziamento con conseguente scorrimento della graduatoria.

Per tutti i progetti che prevedono l'impiego di animali a fini scientifici è necessario presentare, contestualmente alla documentazione richiesta per il perfezionamento del convenzionamento regolativo della conduzione della ricerca, l'autorizzazione rilasciata dalla competente direzione generale di questo Ministero, così come stabilito dall'articolo 31 del decreto legislativo n.26 del 4 marzo 2014 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n.61 del 14 marzo 2014.

La documentazione richiesta ai fini della stipula della convenzione dovrà pervenire al Ministero della salute entro e non oltre 120 giorni dalla data di avvio del procedimento di cui al secondo capoverso attraverso specifica comunicazione via WorkFlow della Ricerca del destinatario istituzionale.

Qualora nel corso dell'istruttoria propedeutica al convenzionamento emergano cause di inammissibilità a detto convenzionamento, il Ministero della salute dispone la decadenza del progetto dal finanziamento e lo scorrimento della graduatoria specifica.

Per dare corso allo svolgimento dei progetti risultanti in area di finanziamento sono stipulate apposite convenzioni, sottoscritte con firma digitale, tra il Ministero della salute, il destinatario istituzionale e, per presa visione, il principal investigator. Nelle convenzioni sarà espresso l'impegno del destinatario istituzionale a far svolgere l'attività di ricerca nella propria sede o nella struttura del S.S.N. afferente al destinatario istituzionale, per l'intero periodo relativo all'attuazione del progetto, comunicando l'atto con cui è instaurato il rapporto di lavoro anche a tempo determinato, ovvero l'atto convenzionale da cui risulti che il principal investigator svolgerà stabilmente la propria attività nella sede sopra richiamata ovvero copia della convenzione tra il destinatario istituzionale e altri enti che consente al ricercatore di svolgere l'attività di ricerca presso il destinatario istituzionale. Sarà altresì allegata alla convenzione: una copia in formato digitale dell'incarico al ricercatore per lo svolgimento del progetto di ricerca, debitamente sottoscritto in via digitale dall'interessato. Nella stessa convenzione il destinatario istituzionale, direttamente o attraverso le Istituzioni da esso dipendenti in cui saranno svolte le attività di ricerca, dovrà assicurare l'anticipazione delle somme necessarie allo svolgimento della ricerca nel caso i fondi ministeriali a seguito dell'applicazione delle regole di bilancio risultino in perenzione¹⁵. Per qualsiasi controversia il ricercatore può rivolgersi agli Uffici della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità del Ministero della salute.

¹⁵La **perenzione amministrativa** è un istituto caratteristico della contabilità pubblica, secondo il quale i residui passivi che non vengono pagati entro un certo tempo a partire dall'esercizio a cui si riferiscono vengono eliminati dal bilancio dello Stato e iscritti nel Conto del Patrimonio dello Stato tra le passività. In particolare l'art. 36 del regio decreto 2440/1923 (e successive modificazioni e integrazioni) stabilisce che i residui *delle spese correnti* (ad es. di funzionamento) e delle *spese in conto capitale* (ad es. di investimento) non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento – c.d. *residui di lettera c*) – si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi, qualora il creditore ne richieda il pagamento (purché non sia trascorso il periodo di «prescrizione» giuridica del suo diritto), con prelevamento dagli appositi “*fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti delle spese di parte corrente*” e “*fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale*”, entrambi istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze (estratto dal sito Ministero Economia e Finanze alla seguente URL http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Gestione_del_bilancio/Assestamento_del_bilancio/la-gestione-dei-beni-residui.html)

SEZIONE E
PROGRAMMI DI RETE (NET)

**E.1 CARATTERISTICHE REQUISITI, MODALITÀ, PROCEDURE E LIMITI
PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI DI RETE**

E.1.1 Caratteristiche del programmi di rete

I programmi di rete hanno lo scopo di creare gruppi di ricerca finalizzati allo sviluppo di studi altamente innovativi e caratterizzati dall'elevato impatto sul servizio sanitario nazionale. Tali studi sono volti a soddisfare le esigenze di programmazione e di sviluppo dei servizi regionali per il miglioramento dell'assistenza e delle cure offerte. I programmi di rete sono realizzati da Consorzi di ricerca articolati in non meno di tre e non più di otto work package (WP) ed hanno per capofila un Ente del S.S.N. che svolge le funzioni di coordinamento. Per questi programmi di rete la parte di ricaduta sul S.S.N. è elemento fondamentale.

Le proposte di programmi di rete devono afferire alle seguenti aree tematiche:

1.
2.
3.
4.
5.

Ciascun work package deve corrispondere ad un soggetto eleggibile da parte di una istituzione finanziatrice, escluso il Ministero della salute che invece mette a disposizione un finanziamento per l'intero programma di rete.

Ciascuna istituzione finanziatrice (ad esclusione del Ministero della salute) potrà finanziare al massimo 2 work package afferenti al medesimo programma di rete. -Nel caso in cui il programma sia articolato in 3 work package, ciascuna istituzione finanziatrice potrà finanziare un solo work package. Un programma di rete dovrà essere finanziato da almeno 3 istituzioni finanziatrici diverse tra loro (escluso il Ministero della salute). Il Ministero della salute finanzia l'intero programma di rete.

Le attività di un work package non possono articolarsi in unità operative, né prevedere l'attivazione di subcontratti esterni per attività di ricerca. Entro e non oltre il limite del 5% del finanziamento previsto per ciascun work package sono ammessi subcontratti per lo svolgimento di servizi (non di specifiche attività di ricerca) che non possono essere effettuati dal work package, purché tale esigenza sia chiaramente rappresentata nella proposta progettuale.

La richiesta di finanziamento al Ministero della Salute, in via ordinaria, dovrà essere effettuata distribuendo in parti uguali tra i work packages di enti del S.S.N, i fondi messi a disposizione, per la specifica area tematica, dal Ministero stesso. Una differente ripartizione tra i work packages degli enti del S.S.N. è possibile e dovrà, in caso di finanziamento del Programma, essere riportata nel Consortium Agreement di cui al punto 7 della presente sezione E.

Le istituzioni finanziatrici relativamente alle specifiche aree tematiche della presente sezione sono:

Tematica 1:

- Ministero della Salute,- Regione,- Regione,- Regione.....,- Ente/
Istituzione

Tematica 2:

- Ministero della Salute,- Regione,- Regione,- Regione.....,- Ente/

Istituzione

Tematica 3:

- Ministero della Salute,- Regione, - Regione, - Regione....., - Ente/
Istituzione

Tematica 4:

- Ministero della Salute,- Regione, - Regione, - Regione....., - Ente/
Istituzione

Tematica 5:

- Ministero della Salute,- Regione, - Regione, - Regione....., - Ente /
Istituzione

Nell'ambito di ogni singola area tematica sono finanziati i programmi di rete che, in esito alla procedura di valutazione, si collocano in graduatoria in posizione utile ai fini del finanziamento. Nel caso in cui una istituzione finanziatrice non sia in grado, per esaurimento dei fondi, di finanziare un work package, il Ministero della salute dispone l'esclusione dal finanziamento e lo scorrimento della graduatoria.

Ai fini della costituzione dei consorzi di ricerca l'allegato A "Scheda informativa dell'Istituzione finanziatrice" della presente sezione E fornisce per ciascuna area tematica l'indicazione delle istituzioni finanziatrici e le informazioni relative a:

- la quota di fondi messa a disposizione;
- i soggetti eleggibili come work package;
- il finanziamento massimo per ciascun work package;
- i costi eleggibili;
- i recapiti di un referente dell'istituzione finanziatrice, che svolga le funzioni di "contact point".

E.1.2 Requisiti del principal investigator e del gruppo di ricerca

Ogni work package è coordinato da un principal investigator.

Il work package 1 ha funzione di capofila e deve corrispondere ad una struttura del Servizio sanitario nazionale.

Il principal investigator del work package 1 è il coordinatore dell'intero programma. Pertanto ha il compito di illustrare le finalità del programma di rete, i compiti dei singoli work packages, la coerenza complessiva dello stesso.

Il principal investigator del work package 1 deve essere necessariamente un operatore del Servizio sanitario nazionale - ossia deve svolgere attività lavorativa nel S.S.N. per almeno 30 ore a settimana oppure 16 ore a settimana per universitari convenzionati e collaboratori - ed avere posizione lavorativa coerente con le condizioni di eleggibilità riportate nella parte generale del presente bando.

Il requisito di operatore del S.S.N. secondo quanto sopra indicato è necessario anche per il principal investigator di un work package afferente ad una struttura del S.S.N.

I ricercatori che intendono partecipare ai Programmi di rete, in veste di principal investigator di work package o di ricercatore collaboratore, devono accreditarsi sul sito del Ministero della salute al sistema di presentazione elettronica delle proposte Workflow della Ricerca.

La partecipazione in qualsiasi veste ad un programma di rete non è compatibile con la

partecipazione a qualsiasi titolo ad un altro Programma di rete né ai progetti RF, GR, SG o CO di cui alla presente bando.

I ricercatori che risultano essere principal investigator di progetti/Programmi di rete finanziati nell'ambito degli ultimi due bandi di ricerca finalizzata/giovani ricercatori (*anni*) del Ministero della salute non possono partecipare né come principal investigator di work package né come principal investigator del work package 1.

Il principal investigator del work package 1 e i principal investigators di work package diversi dal WP1 della presente sezione E- devono avere almeno un h-index di 18 ed essere primo, ultimo autore o "corresponding author" in almeno 15 pubblicazioni indicizzate con Impact Factor. Per la verifica del valore di H-Index dichiarato, il Ministero farà riferimento a quanto riportato **sulle due piattaforme Elsevier Scopus e Clarivate Web of Science, utilizzando i codici AuthorID di Scopus, ORCID o ResearchId indicati dal ricercatore, considerando tra i due dati il valore più favorevole per il ricercatore. Le pubblicazioni in questione devono essere elencate nell'apposita sezione dedicata al principal investigator nel modello di presentazione.**

I limiti di H index non si applicano al principal investigator del work package in autofinanziamento laddove esso non abbia sede in una struttura del S.S.N.

I ricercatori devono presentare il programma in lingua inglese esclusivamente via web.

Il programma dovrà essere svolto, per tutta la sua durata, presso le strutture del S.S.N. in cui ha sede ciascun work package. E' pertanto necessario individuare, tra i ricercatori collaboratori, la figura di un coPI che possa supportare la progettualità nel caso in cui il principal investigator del work package interessato, nel corso del programma, trasferisca il suo rapporto di lavoro presso altra istituzione o ente, oppure non sia in condizione di svolgere, presso l'ente titolare del work package di presentazione, le attività di principal investigator.

4. i dottorandi di ricerca possono partecipare, come collaboratori a programmi di rete se sussiste un rapporto convenzionale con una struttura del Servizio sanitario nazionale. Limitatamente all'area medica, in assenza di un rapporto convenzionale, i dottorandi possono partecipare a programmi di rete laddove documentino di essere impiegati, a seguito di formale domanda, nella attività clinico assistenziale;
5. i tirocinanti e gli specializzandi non possono partecipare a progetti di ricerca nelle presente sezione E in quanto carenti della qualifica di operatore del S.S.N..

E.1.3 Eleggibilità dei programmi di rete

I singoli work packages al momento della presentazione della proposta devono indicare l'istituzione finanziatrice (escluso il Ministero della salute) sui cui fondi graverà la richiesta di finanziamento e quindi la loro eleggibilità.

Ciascun work package può chiedere l'eleggibilità ad una sola istituzione.

E.2 ACCREDITAMENTO DEI CANDIDATI RICERCATORI E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Ai fini della presentazione del programma di rete i ricercatori facenti parte del work package 1 si accreditano nella apposita pagina web: <http://ricerca.cbim.it>, dove dovranno indicare le generalità e tutti i recapiti presso i quali potranno essere contattati, compreso un indirizzo e-mail.

Al fine di consentire la corretta gestione delle informazioni rese, ogni ricercatore accreditato riceverà via web uno specifico “codice di sicurezza”. Tale codice sarà utilizzato dal ricercatore e utilizzato dal ricercatore nel caso in cui operi in qualità di ricercatore collaboratore e trasferito, insieme a tutte le altre informazioni necessarie al coordinatore del Work package 1, per la redazione del programma. Il trasferimento del codice di sicurezza ad un soggetto terzo è da intendersi come autorizzazione formale alla persona a cui è stato trasferito ad utilizzarlo per la stesura della proposta progettuale relativa al work package

I Programmi devono essere presentati in forma completa dal coordinatore del work package 1 entro i termini indicati al punto 5.2 della parte generale del presente bando, utilizzando il “modello di presentazione progetto completo” - allegato 1 del presente bando.

Il coordinatore del work package 1, per ciascun work package, deve obbligatoriamente indicare nella domanda, a pena di esclusione:

1. la struttura con cui il principal investigator ha un rapporto di lavoro/collaborazione al momento dell'accREDITAMENTO;
2. la qualifica ricoperta e l'unità operativa in cui svolge le funzioni di operatore S.S.N.. Nel caso di work package di Programmi di rete non facenti parte del S.S.N. ed in autofinanziamento, devono essere indicate le funzioni ricoperte da parte del ricercatore nell'ente titolare del work package;
3. l'istituzione finanziatrice cui è chiesta l'eleggibilità per ciascun work package Nel caso di work package non facenti parte del S.S.N. ed in autofinanziamento deve essere indicato l'ente titolare del work package;
4. la parola chiave per consentire una rapida associazione revisore - tipologia ricerca (topics IRG/SS);
5. i nominativi , per ogni singolo work package, del principal investigator e dei collaboratori;
6. il budget dettagliato del programma proposto;
7. se il work package ha per oggetto prodotti o idee già coperti da brevetto o comunque sui quali gravino diritti di un soggetto giuridico diverso dall'ente titolare del WP. In tal caso deve essere indicato il titolare di tale diritto e gli estremi del relativo brevetto.

La mancata o errata descrizione o selezione di una delle informazioni precedenti non potrà essere oggetto di richiesta di modifica dopo l'invio del progetto completo da parte del principal investigator e comporterà l'esclusione del progetto dalla fase valutativa.

Fino e non oltre alla scadenza, fissata nel presente bando, per la stesura completa e l'invio da parte del ricercatore proponente del progetto di ricerca in lingua inglese al Ministero della salute è possibile modificare detto progetto.

E.3 VALIDAZIONE DEI PROGRAMMI DI RETE DA PARTE DELLE ISTITUZIONI FINANZIATRICI

Ciascuna istituzione finanziatrice potrà concedere l'eleggibilità al WP di propria competenza assicurando che siano rispettati i seguenti punti:

- che le attività progettuali proposte siano coerenti con le aree tematiche di cui al punto 1.1 della presente sezione E;
- che le attività del work package abbiano una durata prevista di 36 mesi;
- che la proposta progettuale relativa al work package risulti completa nella compilazione della modulistica del presente bando;
- che siano documentati la titolarità e gli estremi dei brevetti indicati, limitatamente alle proposte progettuali il cui oggetto principale è coperto da tutela brevettuale;

;

- in cui sia presente più di un work package in autofinanziamento;

- il cui principal investigator del work package 1 non svolga attività lavorativa nel S.S.N. per almeno 30 ore a settimana oppure 16 ore a settimana per universitari convenzionati e collaboratori o non abbia una posizione lavorativa coerente con i requisiti di cui 1.2 della presente sezione E;
- il cui principal investigator di work package di enti del S.S.N. non svolga attività lavorativa nel S.S.N. per almeno 30 ore a settimana oppure 16 ore a settimana per universitari convenzionati e collaboratori o non ha una posizione lavorativa coerente con i requisiti di cui 1.2 della presente sezione E;
- nei quali il principal investigator di work package 1 ed il principal investigator degli altri work packages partecipanti, ad esclusione del principal investigator di WP in autofinanziamento, non abbiano il livello minimo di expertise richiesto, di cui al punto 1.2 della presente sezione E;
- che risultino incompleti nella compilazione della modulistica del presente bando;
- che abbiano una durata inferiore o superiore ai 36 mesi;
- che non utilizzino lo specifico form di presentazione messo a disposizione sul sito dedicato o che utilizzino un form che risulti modificato o non originale rispetto a quello messo a disposizione;
- nei quali non sia stata firmata espressamente la dichiarazione di accettazione del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196;

sanitario disporrà la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione del consorzio di ricerca interessato.

- c. Panel scientifico di valutazione costituito, separatamente per ogni area tematica, da due ricercatori, nominati da ogni istituzione finanziatrice, con esperienza di ricerca scientifica del settore oggetto della tematica e da tre ricercatori indicati dal Comitato tecnico sanitario. Nell'ambito del Panel scientifico sono individuati dal "Call steering committee" i revisori che, separatamente per ogni area tematica svolgono la valutazione per peer review di una singola proposta di programma di rete (tre valutatori per proposta). Le valutazioni relative a ciascuna proposta di programma di rete sono raccolte da un diverso componente del Panel che non ha partecipato alla fase di peer review e che svolge le funzioni di relatore nei confronti del Panel scientifico di valutazione.
- d. Il Comitato tecnico sanitario, attraverso una procedura di audit.

E.5.2 Criteri di valutazione per la revisione

E.5.2.1 fase individuale

I revisori, di cui al soprarichiamato punto 5.1.b svolgono in via autonoma la revisione completa del programma di rete inviando, attraverso il sistema informatico dedicato alla valutazione, le relative risultanze. Ciascuno di essi effettuerà la valutazione limitatamente ai punti da 1 a 6 come indicati nella sotto riportata tabella:

CRITERI DI VALUTAZIONE	SCORE	TIPO VALUTAZIONE
1. Originalità della proposta in relazione alle conoscenze disponibili	1-9*	I+C
2. Rilevanza del problema/dei quesiti di ricerca affrontati	1-9*	I+C
3. Validità scientifica e coerenza della metodologia con gli obiettivi proposti tenuto conto dei dati preliminari presentati e riferimenti bibliografici	1-9*	I+C
4. Chiarezza ed appropriatezza della strategia di sviluppo della ricerca (dettagliata sui tre anni)	1-9*	I+C
5. Potenziale rilevanza dei risultati per il S.S.N.	1-9*	I+C
6. Congruità e coerenza economica e scheda finanziaria di dettaglio	1-9*	I+C
7. Capacità del Gruppo di ricerca del singolo WP di svolgere il progetto tenuto conto del relativo expertise dimostrato, delle strutture, facility e apparecchiature/risorse a disposizione per la ricerca	1-9	C
8. Livello di integrazione tra i diversi WP per il raggiungimento delle finalità progettuali	1-9	C
9. Trasferibilità nel S.S.N. e valutazione dei tempi di ricaduta finale sul paziente	1-9	C
10. Expertise nel settore del principal investigator e del gruppo di ricerca (ricercatori collaboratori)	1-10	Automatico

*Valore massimo =1; valore minimo = 9. Sono ammessi punteggi in frazioni di 0,5 punti. Il punteggio finale di ogni programma di rete potrà quindi oscillare da un minimo di 10 per il progetto migliore ad un massimo di 91 per il progetto con la valutazione peggiore.

I+C= valutazione individuale da parte dei revisori seguita da valutazione collegiale del Panel Scientifico

C=valutazione collegiale del Panel scientifico.

E.5.2.2 fase collegiale

Il panel scientifico di valutazione:

1. riesamina le risultanze delle valutazioni individuali;
2. determina, per ogni criterio, la valutazione finale collegiale;
3. valuta i criteri di cui ai punti da 7 a 9 della sopraindicata tabella.

Per ciascuna proposta progettuale, il Panel scientifico di valutazione, relativamente ad ogni criterio, determina lo score finale debitamente motivandolo.

Ai criteri di cui sopra, al termine della fase collegiale di valutazione, si aggiunge - per ciascun work package - la media delle valutazioni automatiche del profilo del principal investigator e dei ricercatori collaboratori relativamente alla posizione in quartili nell'ambito dell'area di expertise (IRG) oggetto della ricerca. Gli indicatori di riferimento sono i seguenti indici:

- A. H-index individuato, utilizzando i codici Scopus AuthorID, ORCID o ResearchID, riportati nei sistemi bibliometrici a disposizione del Ministero della salute nei siti SCOPUS e Web of Science, nell'area di expertise cumulativo del gruppo di ricerca normalizzato (media) sul numero dei componenti del gruppo di ricerca (principal investigator e ricercatori collaboratori); e tali dati faranno fede per il calcolo di cui al presente punto;
- B. Citation Index delle migliori 10 pubblicazioni del Principal Investigator nella tematica oggetto della ricerca;
- C. Citation Index delle migliori 10 pubblicazioni dell'intero Gruppo di Ricerca nella tematica oggetto della ricerca.

Il Citation Index sarà individuato attraverso l'uso dei codici DOI e Pubmed ID riportati nei sistemi bibliometrici a disposizione del Ministero della salute nei siti SCOPUS e/o Web of Science e tali dati faranno fede per il calcolo di cui al presente punto.

I dati sopra dichiarati saranno normalizzati in base al quartile nell'area di expertise specifica (elenchi separati per ognuna delle diverse topics IRG) e per ogni voce sopra riportata saranno riportati per il quartile migliore 4 punti base, a scalare 4,3,2,1 punti base fino al quartile più basso. La somma dei risultati di tutti i punti base sarà posta in un'unica lista decrescente, indipendente dalla topic-IRG. Tale lista decrescente conterrà i punteggi in decili e riporterà l'attribuzione dello score da 1, corrispondente al decile migliore, a 10, corrispondente al decile peggiore.

I dati di Citation Index e dell'H-Index devono essere quelli disponibili al momento della presentazione del proposta progettuale su SCOPUS e/o Web of Science. Il principal investigator deve indicare la fonte delle informazioni relative al proprio H-index dichiarato.

L'eventuale invio di informazioni relativi all'H-index, che non risultino conformi a quanto reperibile su SCOPUS e/o WEB of SCIENCE, non saranno prese in considerazione.

E.5.3 Comitato tecnico sanitario (CTS)

L'audit del Comitato tecnico sanitario consiste nella verifica:

- 1) dei verbali relativi alle riunioni del Panel scientifico di valutazione e della graduatori da esso stilata,

- 2) dell'aderenza dei progetti finanziabili alle aree tematiche definite nel presente bando
- 3) del rispetto delle procedure finalizzate a garantire una valutazione oggettiva,
- 4) dell'assenza di conflitti d'interesse,

Il Comitato tecnico sanitario stila una graduatoria definitiva di programmi di rete.

Il Comitato tecnico sanitario approva l'attribuzione del finanziamento.

E.6 ASPETTI GENERALI

La composizione del Panel scientifico di valutazione, i risultati delle selezioni, l'elenco dei revisori saranno pubblicati sul sito www.ministerosalute.it al termine di tutte le procedure di valutazione.

Il principal investigator, al termine dell'intero processo, avrà accesso, attraverso lo stesso sito utilizzato per la presentazione del Programma di rete, alle valutazioni effettuate dai revisori sulla propria proposta progettuale.

Anche al fine del contenimento delle spese, per le riunioni dei call steering committee ,dei Panel scientifici di valutazione e del Comitato tecnico sanitario è consentito avvalersi del sistema di videoconferenza messo a disposizione dal Ministero della salute. Le riunioni effettuate con questo mezzo sono valide al fine della valutazione e della scelta dei Programmi di rete da finanziare. Di ogni riunione è redatto un apposito verbale comprensivo dei giudizi espressi, la cui approvazione, da parte dei componenti del panel scientifico di valutazione e del Comitato tecnico sanitario, può essere acquisita anche attraverso il sistema di posta elettronica. Il predetto verbale è reso pubblico sul sito del Ministero della salute contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie.

La lista delle proposte progettuali giudicate dal Comitato tecnico sanitario non conformi ai requisiti del bando verrà resa pubblica attraverso il sito del Ministero della salute, fatta salva ogni ulteriore responsabilità dell'istituzione finanziatrice nel caso di errate dichiarazioni.

Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento delle procedure di valutazione, il responsabile del procedimento, sentito il Comitato tecnico sanitario, disporrà la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al presente bando.

Inoltre sarà disposta la esclusione dei candidati di cui risulti non veritiera anche una sola delle dichiarazioni previste nella modulistica allegata al presente bando.

Nell'Allegato 2 al presente bando sono riportati i requisiti per l'assenza di conflitto d'interessi.

E.7 PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Al termine della procedura di valutazione e dopo approvazione del Comitato tecnico sanitario e degli organi di controllo della relativa graduatoria, il rappresentante legale del destinatario istituzionale, nel cui ambito opera il Work package 1 e ,per presa visione il principal investigator del work package 1, sottoscrivono apposita convenzione attuativa con il Ministero della salute.

Per sottoscrivere la convenzione di cui al paragrafo precedente è necessario presentare:

- il documento di "Consortium Agreement" sottoscritto tra i vari enti a cui afferiscono i diversi work package del programma di rete da cui risultino le regole di gestione del consorzio di ricerca per quanto attiene alle attività di ricerca ed alla distribuzione dei fondi ministeriali tra i work packages di enti del S.S.N.;
- copia della convenzione attuativa per ogni singolo work package tra l'istituzione finanziatrice competente e l'ente nel cui ambito sono svolte le attività di ricerca del work

- package di competenza della stessa istituzione finanziatrice per il programma in questione;
- per i progetti che prevedono, per l'avvio degli stessi, fasi di sperimentazione clinica sarà necessario presentare, contestualmente alla documentazione richiesta per il perfezionamento del convenzionamento regolativo della conduzione della ricerca, il parere positivo del comitato etico competente (nel caso di progetti multicentrici del comitato etico principale);
 - nel caso in cui il comitato etico apporti modifiche al progetto, dette modifiche sono sottoposte alla valutazione del Comitato tecnico sanitario che può ratificarle a condizione che non comportino variazioni sostanziali al piano esecutivo originale pena l'esclusione del progetto dal finanziamento con conseguente scorrimento della graduatoria;
 - per tutti i progetti che prevedono l'impiego di animali a fini scientifici è necessario presentare, contestualmente alla documentazione richiesta per il perfezionamento del convenzionamento regolativo della conduzione della ricerca, l'autorizzazione rilasciata dalla competente direzione generale di questo Ministero, così come stabilito dall'articolo 31 del decreto legislativo n.26 del 4 marzo 2014 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n.61 del 14 marzo 2014.

Il Ministero della salute avvierà le procedure di convenzionamento con una specifica comunicazione via WorkFlow della Ricerca al destinatario istituzionale presso cui ha sede il WP 1, capofila del progetto segnalando nella stessa la cifra finale di finanziamento e le ripartizioni percentuali finali delle varie rate di finanziamento.

Qualora nel corso dell'istruttoria finalizzata al convenzionamento il Programma di rete risultasse non conforme alle disposizioni della presente sezione E, lo stesso sarà sottoposto al Comitato tecnico sanitario per l'eventuale esclusione dal finanziamento e lo scorrimento della graduatoria specifica.

I Programmi di rete per cui le istituzioni finanziatrici non forniscono i necessari documenti per il convenzionamento entro i 4 mesi dalla comunicazione da parte del Ministero della salute, attraverso WorkFlow della Ricerca, saranno sottoposti alla valutazione del Comitato tecnico sanitario per l'eventuale esclusione dalla graduatoria e dal finanziamento ed il conseguente scorrimento della graduatoria specifica.

Allegato A "Scheda informativa dell'Istituzione finanziatrice" riferito alla sola sezione E del Bando

ALL.to B

1. PROCEDURA PER LA DEFINIZIONE DELLE TEMATICHE DEI PROGRAMMI DI RETE

1.1 Proposta delle tematiche da parte delle Regioni

Le aree tematiche oggetto dei Programmi di rete sono proposte dalle Regioni, coerentemente con le proprie esigenze di programmazione sanitaria e di sviluppo e miglioramento dei servizi e dell'assistenza, a seguito di formale richiesta del Ministero della salute.

Oltre alla indicazione dell'area tematica, le Regioni proponenti devono espressamente indicare nella proposta le quote di fondi messe a disposizione tramite formale impegno dell'organo politico alla corresponsione di tali somme in esito alle procedure del presente bando.

Ogni proposta tematica deve essere basata sulla chiara esplicitazione:

- di un problema assistenziale sul quale si intende operare in quanto riconosciuto come rilevante per la programmazione e lo sviluppo dei servizi;
- del setting assistenziale di riferimento e/o della categoria di pazienti cui si rivolge;
- delle finalità della iniziativa.

1.2 Fondi regionali

La quota minima che ciascuna Regione mette a disposizione, ammonta a 300.000 euro per tematica.

La quota di fondi messa a disposizione non deve considerare ad esempio quote stipendiali già contabilizzate, attrezzature o rimborsi di spese già sostenute dalle strutture di ricerca partecipanti.

Le Regioni operano come "Istituzioni finanziatrici" e avranno come eleggibili sui propri fondi Enti del Servizio sanitario nazionale operanti sul proprio territorio ed eventuali altri soggetti ritenuti dalle Regioni stesse eleggibili.

Può essere definita la tipologia di categorie di soggetti eleggibili sui propri fondi ma non possono essere identificati nominalmente i singoli soggetti beneficiari.

1.3. Selezione delle tematiche da inserire nel bando

Il Comitato tecnico sanitario, una volta ricevute le proposte da parte delle Regioni ne definisce le priorità verificandone la coerenza con quanto indicato nel Patto della salute, nel Piano nazionale della ricerca sanitaria e negli altri documenti di programmazione sanitaria (Piano nazionale della prevenzione, Piano nazionale della cronicità, etc) tenendo in considerazione, nella definizione delle priorità delle proposte, anche il coinvolgimento del maggior numero di Regioni.

Il Comitato tecnico sanitario può stabilire che fino al 25% dei fondi messi a disposizione dal Ministero della salute siano destinati a tematiche di interesse nazionale individuate dal Ministero medesimo.

Le tematiche proposte saranno pubblicate sul sito del Ministero della salute.

Entro 20 giorni dalla data della suddetta pubblicazione, è data la possibilità anche ad altri soggetti (Regioni, Fondazioni, Associazioni di pazienti, charities) di partecipare come ulteriori istituzioni finanziatrici di una specifica area tematica.

Per ciò che riguarda le Regioni, la manifestazione d'interesse dovrà essere accompagnata da formale impegno dell'organo politico alla corresponsione delle somme in esito alle procedure del presente bando.

Per ciò che riguarda le altre Istituzioni, la manifestazione d'interesse dovrà essere accompagnata da formale impegno del responsabile legale dell'Ente alla corresponsione delle somme in esito alle procedure del presente bando.

Qualora l'ulteriore istituzione finanziatrice sia un soggetto privato, non deve avere alcun interesse economico diretto o indiretto specifico sulla tematica.

La quota minima messa a disposizione da ciascuna ulteriore istituzione finanziatrice per una singola tematica deve essere almeno pari a 300.000,00 euro.

Ciascuna ulteriore istituzione finanziatrice deve definire la tipologia di soggetti che ritiene eleggibili sui propri fondi ma non può identificare nominalmente i singoli soggetti destinatari dei propri fondi.

Nel caso delle Regioni, esse hanno come eleggibili sui propri fondi gli enti del S.S.N. operanti sul proprio territorio oltre ad eventuali altri soggetti ritenuti dalle Regioni medesime come eleggibili.

Le istituzioni finanziatrici possono definire la tipologia di soggetti eleggibili sui propri fondi ma non possono essere identificati nominalmente i singoli soggetti beneficiari.

Entro i termini sopra indicati, eventuali comunicazioni inerenti alla partecipazione come ulteriore istituzione finanziatrice dovranno pervenire al Ministero della salute esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo dgrst@postacert.sanita.it.